

## CESSIONE DI CREDITI E TITOLARITÀ DELLE AZIONI GIUDIZIARIE

Chiara Falcone\*

**SOMMARIO:** 1.- Il perimetro dell’oggetto nella cessione del credito; 2.- Gli “altri accessori” in base alla nozione generale di accessorietà; 3.- La sorte delle azioni giudiziarie relative al credito secondo la dottrina. Il caso dell’azione di nullità; 4.- La sorte delle azioni giudiziarie e dell’azione di nullità secondo la giurisprudenza; 5.- Per un’ipotesi ricostruttiva.

### 1.- Il perimetro dell’oggetto nella cessione del credito.

Lo schema negoziale della cessione del credito è in costante crescita applicativa, sia nei rapporti tra privati, sia nell’ambito della contrattazione d’impresa e nel contesto fiscale: il riferimento è ovviamente alla recente introduzione della normativa per usufruire dei cc.dd. “bonus edilizi” e dei relativi crediti fiscali, che ha fatto assumere alla cessione del credito un ruolo addirittura centrale nei processi finanziari aziendali, imponendo all’interprete un enorme lavoro di approfondimento delle sue modalità di applicazione, limiti e rischi.

Il merito di un tale incremento di utilizzo va ascritto alla particolare duttilità dell’istituto<sup>1</sup>, che - come si usa comunemente dire - non è un tipo contrattuale a sé stante, ma è inquadrabile tra i negozi a causa variabile<sup>2</sup>: al pari di tutti gli atti traslativi, infatti, esso può rientrare di volta in volta nell’uno o nell’altro tipo contrattuale (vendita, donazione, contratto solutorio, negozio di garanzia e via dicendo), a seconda del titolo e della causa che lo giustifica. E la disciplina da applicare sarà, caso per caso, quella propria del tipo di contratto adottato, rispetto alla quale le norme speciali sulla cessione di cui agli artt. 1260 c.c. e ss. sono meramente integrative<sup>3</sup>: si tratta, in realtà di appena otto articoli del capo V, Titolo I, del Libro IV *Delle obbligazioni*<sup>4</sup>, mai mutati nel tempo dopo la loro introduzione nel Codice civile del 1942<sup>5</sup>.

\* Ricercatrice confermata di diritto privato presso l’Università degli Studi di Salerno.

<sup>1</sup> G. Finazzi, *La circolazione del credito. Cessione ‘factoring’ cartolarizzazione*, in R. Alessi, V. Mannino (curr.) in *Trattato delle Obbligazioni*, diretto da L. Garofalo, M. Talamanca, IV, Padova 2008, 5, parla di “duttilità e ricchezza” della figura.

<sup>2</sup> L. Barassi, *La teoria generale delle obbligazioni*, I, Milano 1948, 289ss.; S. Pugliatti, *Nuovi aspetti del problema della causa nei negozi giuridici. Diritto civile. Saggi*, Milano 1951, 98; V. Panuccio, *La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento*, Milano 1955, 19ss.; ID., voce *Cessione dei crediti*, in *Enc. dir.*, VI, Milano 1960, 846ss.; N. Distasio, *Le obbligazioni in generale*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da W. Bigiavì*, Torino 1970, 765ss.; S. Maccarone, *Inadempimento - Modi di estinzione delle obbligazioni - Cessione dei crediti - Delegazione - Espromissione - Accollo. Artt. 1218-1276*, in *Commentario teorico-pratico al Codice civile*, diretto da V. De Martino, Roma 1978, 388s.; R. Miccio, *Delle obbligazioni in generale* in *Commentario del Codice civile*, IV.1, Torino 1966, 500ss.; L. Ambrosini, *La vendita del credito con garanzia di solvenza*, Milano 2003, 18ss.

<sup>3</sup> Cass., 16/11/2018, n. 29608; Cass., 9/7/2018, n. 18016; Cass., 19/6/2002, n. 8333 in *Riv. Notar.* (2002) 435, nota di S. Vocaturo, *Libera cedibilità dei crediti, anche futuri*; in *Giust. civ.*, I (2002), 2875.

<sup>4</sup> U. Stefini, *La cessione del credito* in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, 2020, 5 e s. qualifica le norme di cui all’art. 1260 e ss. c.c. come “norme sugli effetti, integrative di quelle sul negozio”.

<sup>5</sup> A. Natale, *Le vicende traslative del credito*, Milano 2020, 2, osserva come la disciplina della cessione del credito - che nella struttura codicistica non è mutata rispetto a quella prevista dal legislatore del 1942 e resta basata sul principio di libera circolazione del diritto - ha subito integrazioni in virtù della specialità di alcune fattispecie: così, l’interesse della Pubblica Amministrazione ha indotto all’introduzione di particolari formalismi e, analogamente, il caso della così detta cessione del quinto, fattispecie in cui emerge l’interesse del cedente, spesso consumatore, ad ottenere finanziamenti a condizioni favorevoli verso cessione di un quinto del proprio stipendio. Ed ancora, l’importazione di modelli contrattuali di matrice anglosassone, quali la cartolarizzazione ed il “factoring”, hanno suggerito l’introduzione di una disciplina *ad*

Date queste premesse di partenza e considerate le ampie letteratura e giurisprudenza che si sono espresse sul tema, indagando ogni più recondito aspetto dell’istituto, è piuttosto singolare che sia rimasta ancora largamente controversa una questione fondante come quella dell’individuazione dell’esatto perimetro oggettivo del credito di cui il cessionario acquista la titolarità con la cessione. Non si tratta banalmente di definire l’oggetto della cessione, perché in quel senso è pacifico che la cessione possa avere ad oggetto qualunque credito. L’art. 1260 c.c. è una evidente esplicazione del principio della libera trasferibilità dei crediti<sup>6</sup>: il legislatore ha voluto favorire l’esigenza, avvertita soprattutto nel mondo imprenditoriale, di dilazionare il pagamento del corrispettivo dei beni acquistati e/o dei servizi fruiti<sup>7</sup>, consentendo ai crediti di circolare, appunto, il più liberamente possibile, addirittura «senza il consenso del debitore»<sup>8</sup>. Del resto, per quest’ultimo è di norma indifferente adempiere in favore del cedente o del cessionario. Non c’è dubbio, quindi, che “qualunque” posta attiva del patrimonio del cedente possa essere trasferita, proprio come accade per i diritti reali o le altre situazioni giuridiche soggettive attive di contenuto patrimoniale<sup>9</sup>, fatta eccezione per i divieti di cessione<sup>10</sup>.

Nello stesso tempo, però, si tratta di una “posta attiva” particolare, in quanto il credito è un diritto relativo da far valere nei confronti di un terzo, il debitore ceduto, a cui va assicurato che, a seguito della cessione, la sua posizione debitoria non sarà deteriore: è solo sulla base di questo presupposto, come detto, che il legislatore consente la cessione del credito anche senza consenso del debitore ceduto.

Ecco che allora si rende necessario individuare con particolare attenzione i confini del credito ceduto, per evitare di ricoprendere indebitamente nel trasferimento situazioni giuridiche di cui il legislatore non intende consentire il trasferimento da cedente e cessionario, né *ope legis*, né per volontà delle parti, senza il consenso del debitore ceduto.

In quest’ottica, non è scontato sostenere che la cessione del credito operi una vera e propria

---

*hoc*, mentre altre fattispecie, quali il “forfaiting”, rimangono atipiche.

<sup>6</sup> C. Nobili, *Le obbligazioni*, Milano 2008, 225; Panuccio, *Cessione* cit. 856.

<sup>7</sup> C.M. Bianca, *Diritto civile, L’obbligazione*, IV, Milano 1993, 572; F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, II, Padova 2009, 109; D. Valentino, *Le cessioni dei crediti, il factoring e la cartolarizzazione* in *Quaderni della Rassegna di diritto civile diretta da Pietro Perlingieri*, Napoli 2003, 9. Secondo l’efficace descrizione di Galgano, *Trattato* cit. 122, la cessione del credito realizza una circolazione di ricchezza futura.

<sup>8</sup> Da questo, la giurisprudenza è giunta ad individuare nel contratto di cessione una struttura bilaterale: v. Cass., 22/12/1988, n. 7013 in *Giur. it.*, I, 1, (1989)1542, *Vita notar.*, (1988) 1199, *Arch. locazioni*, (1989) 481, *Giur. agr. it.*, (1989) 434; Cass., 17/3/1995, n. 3099. In dottrina, propendono per la tesi maggioritaria della bilateralità, principalmente: Bianca, *L’obbligazione* cit. 579; M. Cantillo, *Le obbligazioni*, III, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da W. Bigiavi*, Torino 1992, 1119 e s.; Maccarone, *Inadempimento* cit. 387. Invece, G. Sotgia, *Cessione di crediti e di altri diritti*, in *Noviss. Dig. it.*, III, Torino 1959, 155, accreditava alla cessione una struttura necessariamente trilaterale, sulla base della considerazione che non si sarebbe potuto escludere l’autonomo centro d’interessi rappresentato dal debitore. Altri, sembrano suggerire un’idea di struttura negoziale variabile: la cessione del credito sarebbe in sé un atto bilaterale, ma se il debitore (ceduto) partecipa all’atto di cessione per accettarla, assume natura di atto plurilaterale (F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, Milano 1952, 189). P. Perlingieri, *Cessione dei crediti*, in *Commentario del Codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca*, Bologna-Roma 1982, 69s.

<sup>9</sup> Stefini, *La cessione* cit. 1.

<sup>10</sup> Tra i divieti legali, si annovera in primo luogo quello evocato dal primo comma dell’art. 1260 c.c., ossia quello riguardante il credito di “carattere strettamente personale” (ad esempio, il credito alimentare o il credito per indennità di licenziamento), mentre altri divieti legali sono posti in considerazione della particolare qualità dei soggetti coinvolti, come si legge nell’art. 1261 c.c., oppure per le caratteristiche intrinseche del diritto oggetto dell’atto dispositivo, come i crediti per stipendi, pensioni o salari dei dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 d.p.r. 05.01.1950, n. 80. I casi di incedibilità legale sono tassativi, ma, a volte, sono previsti solo implicitamente: A.A. Dolmetta, G.B. Portale, *Cessione del credito e cessione in garanzia nell’ordinamento italiano*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, I, 91. Inoltre, è sempre possibile che siano le parti ad “escludere la cedibilità del credito”, come sancisce il comma 2 dell’art. 1260 c.c., anche se il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio. Il legislatore, infatti, non disciplina la novazione soggettiva attiva<sup>11</sup>, ma realizza il mutamento del creditore normalmente per la via della cessione, la quale, però, non produce - diversamente dalla novazione - l'estinzione della precedente obbligazione e la perdita delle garanzie, dei privilegi e degli altri accessori, come si ricava dall'art. 1263 c.c., che ne prevede, difatti, il trasferimento al cessionario<sup>12</sup>.

Proprio quest'ultima norma fa sorgere i maggiori problemi interpretativi nell'individuare la corretta estensione del credito ceduto. L'articolo dice che «il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori» e, come facilmente immaginabile, se i privilegi, le garanzie personali e le garanzie reali sono abbastanza facilmente identificabili, altrettanto non può dirsi degli “altri accessori” cui la norma si riferisce.

L'art. 1263 c.c. fa coerente applicazione della regola per la quale il diritto circola normalmente con i frutti e le pertinenze, principio alla base di una pluralità di norme di diritto positivo ispirate al brocardo *accessorium sequitur principale*<sup>13</sup>. Si pensi, ad esempio, all'art. 818 c.c., secondo cui le pertinenze circolano di norma assieme alla *res* principale. Naturalmente, nulla vieta che le parti nella loro autonomia possano decidere di cedere un credito senza trasmettere gli accessori e le garanzie a corredo: la norma è derogabile<sup>14</sup>, con la sola precisazione che, in tal caso, le garanzie del credito ceduto si estinguono, visto che non possono sopravvivere dissociate dal diritto di credito garantito<sup>15</sup>.

Ma, al netto di deroghe pattizie, il trasferimento delle garanzie reali e personali si attua anche se non menzionato nell'atto di cessione, in forza della medesima causa - vendita, “factoring” ecc. - che giustifica la trasmissione del credito, perché la cessione del credito garantito è «di per se stessa titolo per la trasmissione delle garanzie al cessionario»<sup>16</sup>. Analoga sorte tocca agli “altri accessori” menzionati nell'art. 1263 c.c., a cui quindi è necessario attribuire una precisa identità.

I tentativi di fornire una definizione unitaria non sono ancora riusciti a circoscrivere l'ambito dell'oggetto ceduto con sufficiente chiarezza. La giurisprudenza ripete la formula secondo cui nell'oggetto della cessione rientra «la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione»<sup>17</sup>,

<sup>11</sup> Nel codice del 1865, invece, l'istituto era menzionato nell'art. 1267, n. 3 («La novazione ha luogo ... quando in forza di una nuova obbligazione un nuovo creditore viene sostituito all'antico, verso cui il debitore rimane liberato»).

<sup>12</sup> E. Moscati, *I modi di estinzione*, a cura di A. Burdese-E. Moscati, in *Trattato delle obbligazioni*, diretto da L. Garofalo-M. Talamanca, III, Padova 2008, 15s.

<sup>13</sup> V. Panuccio, *La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento*, Milano 1955, 32.

<sup>14</sup> Finazzi, *La circolazione* cit. 225; Perlingieri, *Cessione* cit. 147. L'art. 1263 c.c. non è infatti dettato a tutela del debitore ceduto, il quale non può risentire alcun pregiudizio dall'accordo tra cedente e cessionario volto al trasferimento del solo credito e non anche delle garanzie e degli accessori di quest'ultimo (Panuccio, *Cessione*, cit. 862; Id., *La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento*, cit. 34, nt. 50; Valentino, *Le cessioni* cit. 57).

<sup>15</sup> Cass., 9/1/2025, n. 486, in *Riv. esec. forzata*, 1, (2025) 196, *Notariato*, 3, (2025) 303, con nota di A. Barone, *Il notaio e la responsabilità verso i terzi: la Corte di cassazione delinea il nuovo genere degli atti non stipulabili 'benché non nulli'*. Secondo parte della dottrina, detta estinzione è da collegare ad un atto unilateralmente del cessionario di rinuncia alle garanzie stesse (Panuccio, *Cessione*, cit. 862; Id., *La cessione volontaria*, cit. 36, nt. 50). Di contrario avviso Perlingieri, *Cessione* cit. 130, secondo il quale dalla esclusione dell'accessorio non può desumersi una volontà estintiva o dismissiva del cedente, il quale potrebbe avere interesse a conservare la situazione accessoria a tutela di un proprio interesse, come nell'ipotesi che «il cedente si sia riservato il diritto a far propri i frutti scaduti del credito (ceduto)».

<sup>16</sup> L. Carota, *La cartolarizzazione dei crediti*, in *I contratti del mercato finanziario*, E. Gabrielli, R. Lener (curr.) Torino 2011, 1547, nota 125.

<sup>17</sup> Da ultimo, Cass., 30/7/2024, n. 21275; ma v. anche Cass., 13/2/2013, n. 3579, in *Corr. giur.*, 3, (2014) 349, con nota di M. Onorato, *Cessione del credito e azioni del cessionario*, 351; *Foro it.*, 1, 4, (2014) 1234; Cass., 15/9/1999 n. 9823, in *Banca Borsa*, II, (2001) 56, con nota di S. Zucchetti, *Trasferimento del credito risarcitorio nella cessione del credito alla prestazione*. Tra l'altro, è facile scorgere tra le righe di queste pronunce la posizione di Perlingieri, *Cessione* cit. 129, il quale scrive che per “altro accessorio” si intende «ogni situazione soggettiva, clausola che non avendo una autonomia

ma è del tutto evidente come queste indicazioni di principio siano troppo elastiche, suscettibili cioè di essere ampliate o ristrette a discrezione dell'interprete, in modo da comprendere o escludere questa o quella fattispecie, a seconda che la si ritenga "direttamente collegata" o meno, oppure "autonoma" o meno rispetto al diritto di credito.

Non a caso, le opinioni della dottrina e della giurisprudenza a proposito di cosa rientri tra gli "altri accessori" e cosa ne debba restare escluso sono particolarmente variegate. Si discute se la cessione del credito comporti o meno il trasferimento al cessionario dei diritti derivanti dalla clausola penale<sup>18</sup>, o dei diritti collegati alla caparra confirmatoria e alla caparra penitenziale, o se il cessionario subentri nella clausola compromissoria<sup>19</sup> o, ancora, se gli siano trasferite le azioni e le eccezioni che spettavano al cedente.

L'intenzione in questa sede è proprio quella di approfondire la sorte delle azioni giudiziarie che assistono il credito oggetto di cessione, per verificare se sia legittimo o meno il loro trasferimento da cedente a cessionario tra gli "altri accessori" di cui parla l'art. 1263 c.c. Anche in questo caso il problema definitorio è relativo o, meglio, non risolutivo. La giurisprudenza di legittimità inaugurò nel lontano 1967 il suo orientamento secondo il quale «la cessione del credito produce [...] rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito»<sup>20</sup> e si è allineata con una certa uniformità a tale risalente precedente, fino ad epoca recentissima<sup>21</sup>. Ma, nonostante l'apparente chiarezza delle coordinate fornite si è continuato a discutere senza sosta su quali siano in concreto i diritti "rivolti alla realizzazione del credito" che il cessionario acquista e quali le azioni che ineriscono alla "essenza del precedente contratto" che, quindi, restano in capo al cedente.

La dottrina, nella quale si registra un atteggiamento meno restrittivo sul passaggio delle azioni dal cedente al cessionario, opera per parte sua un distingue: le azioni giudiziarie volte alla conservazione e alla realizzazione del credito (azioni dichiarative, di condanna, esecutive e cautelari) si trasferiscono insieme al credito, mentre le azioni attinenti alla sua fase genetica ovvero alle vicende del rapporto (annullamento, rescissione e risoluzione) non passano dal cedente al cessionario, perché sono dall'ordinamento poste a tutela della parte contrattuale e non già del mero titolare del diritto di

---

rispetto alla concreta situazione creditoria ceduta ne integri il contenuto e ne specifichi la funzione. L'espressione "ogni altro accessorio" è sì generica, ma non ha rilevanza esclusivamente descrittiva in quanto consente da un lato di escludere che si possa considerare tassativo in riferimento alle garanzie, dall'altro di lasciare un'ampia possibilità di valutazione dell'accessorietà delle situazioni soggettive».

<sup>18</sup> Mentre parte della dottrina propende per la soluzione positiva (Bianca, *L'obbligazione* cit. 592; Finazzi, *La circolazione* cit. 221; Perlingieri, *Cessione* cit. 132; Valentino, *Le cessioni* cit. 63), altra parte esclude detto trasferimento, sul rilievo che la clausola penale attiene al contratto da cui origina il credito oggetto di cessione e non già al credito ceduto, sicché il suo trasferimento sarebbe escluso dalla considerazione che, nella cessione del credito, si trasferisce al cessionario non già l'intero rapporto da cui deriva il credito, ma soltanto quanto attiene a quest'ultimo (Panuccio, *La cessione* cit. 41, nt. 50).

<sup>19</sup> Nonostante qualche opinione contraria (Valentino, *Le cessioni* cit. 53), la dottrina (Carleo, *Le vicende soggettive della clausola compromissoria*, Torino 1998, 79; Finazzi, *La circolazione* cit. 799; Perlingieri, *Cessione* cit. 216, nt. 7) è dell'opinione che, a seguito del trasferimento del diritto soggettivo, il cessionario possa legittimamente avvalersi della clausola compromissoria contenuta nel contratto fonte del credito ceduto.

<sup>20</sup> Cass., 28/4/1967, n. 776 in *Foro it.*, n. 9, (1967) 1821ss., con nota di F. Pellegrino.

<sup>21</sup> Cass., 6/7/2018, n. 17727; Cass., 29/1/2025, n. 2115; Cass., 29/3/2024, n. 8579 in *Giur. it.*, 2, (2025) 288, nota di L. Crotti, *La spettanza dell'azione di risoluzione per inadempimento post cessione del credito*; Cass., 9/4/2024, n. 9479; Cass., 23/7/2024, n. 20384; e innumerevoli altre.

credito<sup>22</sup>, con l'unica eccezione dell'azione di nullità, che - pur afferendo anch'essa alla fonte del rapporto da cui il credito origina - è generalmente ritenuta proponibile dal cessionario sulla base della legittimazione assoluta a promuovere l'azione di nullità da parte di chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.)<sup>23</sup>.

Questa conclusione appare però frettolosa e non del tutto coerente con il discorso fino ad un certo punto condotto sui binari del distinguo tra diritto di credito e rapporto obbligatorio da cui scaturisce. Se si parte dal presupposto che «oggetto del trasferimento è il credito, non l'intero rapporto giuridico donde esso nasce»<sup>24</sup>, l'azione di nullità va inquadrata tra quelle che attengono al rapporto e, come tale, non dovrebbe essere esercitabile dal cessionario soltanto perché egli vanti un interesse, contingente e occasionale, a far valere la nullità del rapporto originario da cui il credito nasce. Appare quindi doverosa una verifica della esattezza di tale impostazione teorica: se con la cessione il diritto di credito si separa dal rapporto obbligatorio originario (credитore cedente - debitore ceduto) e si inserisce in un altro rapporto obbligatorio (credитore cessionario - debitore ceduto) resta metodologicamente scorretto creare, attraverso l'art. 1421 c.c., una sovrapposizione tra i due rapporti, anche per la necessità, cui sopra si accennava, di tenere il debitore ceduto al riparo dai possibili effetti pregiudizievoli che tali indebite commistioni tra i due rapporti obbligatori possano arrecargli.

## 2.- Gli “altri accessori” in base alla nozione generale di accessorietà.

Uno sguardo al modo in cui il tema degli accessori del credito era trattato nel Codice civile abrogato potrebbe fornire qualche indicazione utile alla trattazione odierna.

Nel Codice del 1865 la norma corrispondente all'attuale 1263 c.c. era l'art. 1541, secondo cui «La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessori del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Non comprende però le rendite e gli interessi scaduti, salvo che siasi convenuto altrimenti».

Le principali differenze che si ricavano dal confronto tra questo testo e quello del 1942 sono:

- mentre nel Codice abrogato la disciplina della cessione del credito era collocata nel Libro III, Titolo VI *Della vendita*, ritenendosi evidentemente che potesse avere solo una causa di scambio, nel nuovo Codice l'istituto è trattato nel Libro IV, Titolo I *Delle obbligazioni in generale*, dove esplicitamente si prevede che possa avere “qualsiasi” causa, onerosa o gratuita<sup>25</sup>;
- al secondo comma dell'art. 1263 è stata introdotta l'inedita regola relativa al pegno<sup>26</sup>, che si giustifica per la necessità di tutelare l'interesse del debitore a non vedere mutata, senza suo consenso, la persona del possessore dell'oggetto costituito in garanzia;
- la minore esaustività della vecchia disposizione, che non faceva riferimento né alle garanzie personali, né ai frutti naturali, ma parlava solo di “interessi” scaduti<sup>27</sup>;
- la presenza, soltanto nel testo vigente, del riferimento agli “altri accessori” del credito, una sorta di clausola di apertura generale<sup>28</sup> non contemplata dal Codice del 1865, dove si era invece optato per una più rigida elencazione di figure nominate (cauzioni, privilegi ed ipoteche, sì; rendite e interessi scaduti, no).

<sup>22</sup> Bianca, *L'obbligazione* cit. 593; F. Gazzoni, *Manuale diritto privato*, 1994, 592; Perlingieri, *Cessione* cit., 147; Finazzi, *La circolazione* cit., 817; Miccio, *Delle obbligazioni* cit. 503; M. Pittalis, *La cessione del credito*, in *I grandi temi*, vol. I, *L'obbligazione in generale* (art. 1173-1320 c.c.), M. Franzoni (cur.), Torino 2004, 614; Valentino, *Le cessioni* cit. 66.

<sup>23</sup> Perlingieri, *Cessione* cit. 152.

<sup>24</sup> Panuccio, cit. 53.

<sup>25</sup> Stefini, *La cessione* cit. 4.

<sup>26</sup> «Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno» (art. 1263, comma 2, c.c.).

<sup>27</sup> Mentre il terzo comma del nuovo testo prevede che, salvo diversa volontà delle parti, con la cessione non si trasferiscano i “frutti scaduti”: E. Moscati, *La disciplina generale delle obbligazioni*, Torino 2015, 409.

<sup>28</sup> Moscati, *La disciplina* cit. 410.

In sostanza, se una tendenza può cogliersi nell'affinamento della tecnica redazionale pare essere l'intenzione di favorire maggiormente la cessione rispetto al passato, stabilendo - nel codice vigente - che i crediti possano circolare in forza di qualsiasi causa meritevole di tutela e non solo a titolo di compravendita; che il cessionario acquisisca con il credito una più ampia gamma di garanzie; e, infine, che gli vengano trasferite, assieme al credito, anche tutte le altre situazioni soggettive valutabili come accessorie «in riferimento al determinato, concreto assetto di interessi»<sup>29</sup>.

Si segnala subito che, nella norma riformulata nel 1942 e sia pure in un contesto largamente favorevole alla cedibilità del credito, viene posta la dovuta attenzione anche alla posizione giuridica del debitore, di cui è richiesto il consenso al trasferimento del possesso pegno. Del resto, se egli ha riposto la sua fiducia nel cedente, affidandogli la cosa volontariamente costituita in pegno, non è detto che debba nutrire altrettanta fiducia nel cessionario. Comunque, anche in caso di dissenso al trasferimento del possesso, l'accordo bilanciamento di interessi operato dalla norma non impedisce né la cessione e nemmeno il trasferimento al cessionario della garanzia pignoratizia, che restano comunque possibili, bastando a tale scopo costituire il cedente come terzo depositario del bene, ai sensi dell'art. 2786, comma 2, c.c.

Quanto alla necessità di dover dare un nome agli "altri accessori" cui l'attuale art. 1263 c.c. si riferisce, dal confronto con il testo previgente si può dedurre soltanto che il legislatore ha voluto stabilire una nuova regola, ossia la non tassatività dell'elenco fornito. Pertanto, i privilegi, le garanzie personali e le garanzie reali certamente non sono i soli "accessori" che il cessionario acquista insieme al credito. Ma questo non fornisce ancora indicazioni certe su quali "altre" figure abbiano titolo ad essere ricomprese nella nozione.

In realtà, l'accessorietà è un concetto trasversale a varie materie ed è quindi già difficile cercare di fornirne una definizione univoca<sup>30</sup> all'interno della quale ricondurre di volta in volta l'una o l'altra figura.

Riassuntivamente, si può dire che le regole logico-giuridiche che sono evocate dal termine "accessorio" sono tre: la prima, che l'accessorio è un elemento che segue le sorti di un altro, individuabile come principale, in attuazione della regola *accessorium sequitur principale*. Pertanto, il principale può esistere anche senza l'accessorio, ma non il contrario. La seconda regola è che l'accessorio dovrebbe rappresentare la parte meno "importante", mentre il principale quella più importante: si tratta di un chiaro portato della disciplina dell'accessione come modo di acquisto della proprietà a titolo originario, fondata sul presupposto che il suolo (la "terra") era considerato il valore primario in senso assoluto, che giustifica l'attrazione di altri beni ad essa. Per la terza regola, l'accessorio è subordinato al principale, nel senso che ha la funzione di contribuire alla realizzazione dello scopo e delle ragioni proprie del principale<sup>31</sup>.

Tali regole, però, trovano applicazione negli ambiti più disparati del diritto e, proprio per questo, ne viene fuori un panorama di "accessorietà" molto variegato, spesso con caratteri e sfumature di spiccata variabilità e, di volta in volta, con attenuazione o enfatizzazione di ciascuno dei riferiti principi regolatori.

Il campo elettivo<sup>32</sup> dell'accessorietà è sicuramente quello delle garanzie del credito: si parla di accessorietà nella fideiussione, nell'ipoteca, nel pegno<sup>33</sup>. Le garanzie più degli altri accessori manifestano di possedere tutte le caratteristiche comunemente attribuite agli accessori: dipendono dal

<sup>29</sup> Perlingieri, *Cessione* cit. 129.

<sup>30</sup> Panuccio, *Cessione dei crediti* cit. 861, nt. 13.

<sup>31</sup> M. Ceolin, *Sul concetto di accessorietà nel diritto privato*, Torino 2017, 16s.

<sup>32</sup> Lo definisce così Ceolin, *Sul concetto* cit. 75.

<sup>33</sup> Anzi, finanche la garanzia patrimoniale generica dell'art. 2740 c.c. può essere vista come un accessorio del credito, perché «deve accedere al credito e non può sussistere autonomamente», C.M. Bianca, *Diritto civile. La responsabilità*, Milano 2012, 5.

credito, di cui seguono le sorti; sono quantitativamente meno “importanti” del credito cui accedono (quantomeno nel senso che il garante non può dover dare di più del debitore principale: v. art. 1941 c.c.); contribuiscono a realizzare lo scopo del credito di soddisfare l’interesse creditorio. Bisogna però fare i conti con l’evoluzione giurisprudenziale, che ha portato alla nascita di figure che mettono in crisi l’esistenza di un rapporto di accessorietà perfino nella garanzia. Si pensi al contratto autonomo di garanzia, con il quale il garante presta la sua garanzia personale rispetto all’obbligazione del debitore, con l’intesa che potrà esser chiamato a saldarla “a semplice richiesta” del creditore, ossia senza possibilità di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c. Ciò significa che la caratteristica fondamentale di tale contratto è proprio la carenza dell’elemento dell’accessorietà che contrassegna invece la fideiussione<sup>34</sup>.

In materia di diritti reali si ritrova una relazione di accessorietà un po’ diversa, come quella pertinenziale. L’art. 817 c.c. definisce le pertinenze come «le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa». Oppure nelle prestazioni accessorie di cui parla l’art. 1030 c.c. in materia di servitù prediali<sup>35</sup>, in cui l’elemento fondamentale e caratterizzante dell’istituto è costituito dal fatto che ciascuna cosa o prestazione conserva la propria individualità ed autonomia, pur essendo unita all’altra dal trattamento giuridico. Gli oggetti giuridici rimangono due, ciascuno con propria denominazione e propria funzione, ma il bene diventa unico, perché corrisponde ad un interesse nuovo e diverso a cui si può attribuire un maggiore valore economico<sup>36</sup>. In questo senso, quindi, si percepisce un’attenuazione della regola *accessorium sequitur principale*, visto che le pertinenze non divengono parti della cosa principale, ma conservano la loro individualità giuridica e possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (art. 818, comma 2, c.c.). Benché siano considerate degli “accessori”, quindi, possono godere di una vita propria, separatamente rispetto alla cosa principale.

Si parla di accessorietà anche nell’ambito di obbligazioni e contratti, innanzitutto con riferimento al fatto che il debitore è obbligato, generalmente, ad una prestazione (di dare, di fare o di non fare) definibile come principale e ad una serie di obbligazioni (anch’esse di dare, di fare, di non fare) definibili come accessorie. Ad esempio: l’obbligazione (principale) di consegnare una cosa certa e determinata, include, *ex art. 1177 c.c.*, la prestazione (accessoria) di custodirla fino alla consegna; oppure, si pensi all’obbligazione accessoria *ex art. 1175 c.c.*, che incombe sia sul debitore, sia sul creditore, di comportarsi vicendevolmente secondo le regole della correttezza. Ma si parla di accessorietà anche con riferimento all’onere o *modus* che, secondo l’orientamento tradizionale<sup>37</sup>,

<sup>34</sup> Cass., SS.UU., 18/2/2010, n. 3947, in *Nuova giur. civ. comm.*, (2010) 904, con nota di F. Puppo, *La polizza fideiussoria al vaglio delle sezioni unite. Tra autonomia e accessorietà della garanzia*; in *Contratti*, 5, (2010) 440, nota di M. Lobouno, *La natura giuridica della polizza fideiussoria: l’intervento delle Sezioni Unite*; in *Corriere del Merito*, 5, (2010) 516, con nota di G. Travaglino, *Natura giuridica della polizza fideiussoria stipulata dall’appaltatore a garanzia delle obbligazioni verso la p.a.*; in *Corr. giur.*, 8, (2010) 1022, nota di F. Rolfi, *Garantievertrag e polizza fideiussoria: il grand arrêt delle Sezioni Unite tra massime ed obiter dicta*; in *Notariato*, 4, (2010) 365.

<sup>35</sup> «Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti».

<sup>36</sup> M. Costantino, *Universalità di mobili e pertinenze*, in *Tratt. Rescigno*, Torino 1982, 55.

<sup>37</sup> Non ci si addentra in questa sede nel contrasto interpretativo sorto con chi ravvisa, invece, nel *modus* la natura e la funzione di un atto di disposizione del donatario nei confronti del donante; o una controprestazione nell’ambito di un contratto oneroso a prestazioni corrispettive; o un autonomo negozio: per una ricostruzione generale della disputa sulla natura giuridica della donazione con onere, v. G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, Milano 2009, 1584.

generalmente accolto in giurisprudenza<sup>38</sup>, è fonte di un'obbligazione accessoria<sup>39</sup>, perché aggiunge agli effetti tipici del negozio puro altri effetti, dando conto di una compresenza compatibile, all'interno del medesimo negozio, di una possibile "volontà accessoria" in perfetta sintonia con la necessaria "volontà liberale"<sup>40</sup>. Deve nondimeno riconoscersi che si tratta di un elemento accessorio dai tratti a volte decisamente eccentrici, dato che può arrivare a rivestire addirittura carattere primario ed essenziale rispetto al negozio di donazione che si suppone sia il principale. È possibile, infatti, che il mancato adempimento dell'onere apposto alla donazione conduca alla risoluzione dell'intero contratto (art. 793, ult. co., c.c.) o della disposizione testamentaria (art. 648, comma 2, c.c.), facendo apparire così elemento principale proprio il *modus*, perché dal suo adempimento/inadempimento dipende la sopravvivenza della donazione o del lascito testamentario cui accede.

Il concetto di accessorietà in ambito tributario è trattato nell'art. 12 d.P.R. n. 663/1972, secondo il quale le operazioni "accessorie" scontano, ai fini IVA, il medesimo regime impositivo dell'operazione principale: sono accessorie, ai sensi della citata norma, «il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi»<sup>41</sup>, che consentono una migliore fruizione del servizio fornito grazie ad un altro ad esso ancillare con la precisazione che le due operazioni devono essere strettamente connesse al punto da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica indissociabile<sup>42</sup>. Anche in questo caso, dunque, non si perde l'individualità dell'accessorio, se scollegato dalla parte principale.

Dal punto di vista processualistico, poi, l'accessorietà costituisce una delle forme di connessione caratterizzate dalla comunanza di elementi oggettivi, oltre che soggettivi, della materia del decidere e consiste in un vincolo di ordine logico-giuridico per il quale la decisione di una causa, quella accessoria, dipende dalla decisione di un'altra, da considerarsi come principale (art. 31 c.p.c.). Si tratta di una relazione di accessorietà che ricorre quando la pretesa che forma oggetto della domanda accessoria, pur essendo autonoma, abbia il suo titolo nella pretesa che forma oggetto della domanda principale<sup>43</sup>: ad esempio, essa ricorre tra la domanda di condanna al pagamento di una somma per capitale e la domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di interessi. In tali casi, il giudice territorialmente competente per la domanda principale potrà pronunciarsi anche sulla domanda accessoria sulla quale non avrebbe avuto analoga competenza, sia pure entro i limiti di

<sup>38</sup> Secondo Cass., 16/11/2020, n. 25907 «La donazione modale (art. 793 c.c.) non introduce elementi di corrispettività nella causa liberale del contratto, il modus non potendosi qualificare in termini di corrispettivo costituendo, piuttosto, una modalità del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione. Sotto il profilo strutturale, quindi, il modus integra un elemento accessorio della donazione che, volto al conseguimento di finalità diverse e ulteriori rispetto al fine liberale della donazione, non snatura la causa unitaria (liberale) della donazione e non dà vita ad un negozio autonomo con causa propria ovvero ad un negozio complesso nel quale coesistono rapporti a titolo gratuito e a titolo oneroso». V. anche Cass., 4/1/2011, n. 95, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1, 6, (2011) 534, nota di E. Bredariol, *Onere illecito ed invalidità della donazione*.

<sup>39</sup> F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli 1964; Messineo, *Manuale* cit. 329.

<sup>40</sup> Santoro Passarelli, *Dottrine* cit. 207.

<sup>41</sup> L'Amministrazione finanziaria ha recepito i principi espressi dalla giurisprudenza, chiarendo in diversi documenti di prassi (risoluzioni del 3 ottobre 2008, n. 367/E; del 1° agosto 2008, n. 337/E; del 15 luglio 2002, n. 230/E, risposta del 3 giugno 2020, n. 163) che affinché un'operazione possa essere qualificata come accessoria è necessario che la stessa presenti le seguenti caratteristiche: 1) deve integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale; 2) deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l'operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese; 3) deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/ committente) nei cui confronti è resa l'operazione principale.

<sup>42</sup> Risposta dell'Agenzia Entrate all'istanza di interpello n. 478/2022 del 27 settembre 2022.

<sup>43</sup> S. Satta, *Diritto processuale civile*, Padova 1953, 23; L. Montesano, G. Arieta, *Trattato di diritto processuale civile*, I, Padova 2001, 388; C. Mandrioli, *Diritto processuale civile*, I, Torino 2015, 335.

valore previsti dalla legge<sup>44</sup>.

L'unica caratteristica che si ritrova pressoché invariata in tutte le manifestazioni dell'accessorietà è probabilmente quella che si ricava dalla terza regola sopra indicata, ossia quella della funzionalizzazione dell'accessorio al principale: solo la finalità di realizzare uno scopo comune per perseguire interessi unitari può, infatti, giustificare l'attrazione dell'accessorio alla disciplina del principale e costituisce la caratteristica indefettibile di ogni tipo di accessorio<sup>45</sup>. Il che peraltro appare un'indicazione oggettivamente insufficiente, da sola, a configurare una categoria generale di "altri accessori": non fosse altro che per l'ovvia considerazione che, se è vero che la relazione di accessorietà implica indefettibilmente un rapporto di funzionalizzazione, ciò non significa anche che tutti i rapporti in cui un elemento sia funzionale ad un altro, per contribuire con esso a realizzare uno scopo comune, si configuri necessariamente una relazione di accessorietà<sup>46</sup>.

Già soltanto da questi riferimenti emerge la conferma di come l'accessorietà sia riconducibile soltanto con molta difficoltà ad una nozione unitaria e come essa si atteggi, nei vari ambiti, con una tale variabilità da rendere sempre discutibile la riconduzione al suo interno dell'uno o dell'altra figura: al punto da far dubitare dell'utilità di procedere a ricostruire la categoria degli "altri accessori" di cui all'art. 1263 c.c. attraverso definizioni rigide e predeterminate.

Parrebbe praticabile, dunque, soltanto la valutazione *singulatim*, ossia la selezione caso per caso delle figure da ricondurre tra gli "altri accessori" guardando al concreto assetto di interessi che le parti intendono perseguire con la cessione: naturalmente, con il limite rappresentato dalla funzione stessa che la cessione intende realizzare, consistente nel trasferimento del diritto alla prestazione creditoria<sup>47</sup>. Si dovrà valutare, quindi, di volta in volta se la legge o la volontà dei contrenti abbia voluto o meno affiancare al trasferimento del diritto alla prestazione creditoria, dal cedente al cessionario, talune facoltà normalmente "accessorie", rendendole aspetti essenziali della cessione. E, nel compimento di tale operazione, potrebbe risultare d'aiuto anche l'adeguata ponderazione della posizione del debitore ceduto che, come già detto, non deve trovarsi in una condizione peggiore in seguito alla cessione: pertanto, nel dubbio sulla natura accessoria o meno di una certa figura, se il suo trasferimento al cessionario finisse col determinare un deterioramento della posizione del debitore ceduto, si potrebbe ragionevolmente desumere (sia pure in maniera non metodologicamente inappuntabile) che non si tratti di uno degli "altri accessori" cui l'art. 1263 c.c. si riferisce.

### 3.- La sorte delle azioni giudiziarie relative al credito secondo la dottrina. Il caso dell'azione di nullità.

La dottrina è da molto tempo ormai orientata ad escludere che le azioni giudiziarie si trasferiscano come accessori del credito, sia nel senso che non sono oggetto di un vero e proprio trasferimento e sia nel senso che non si reputa corretto qualificarle come degli accessori del credito. «L'idea di accessorietà non è qui applicabile. Per definizione il diritto accessorio non può esistere senza il diritto principale; ma per inverso il diritto principale può bene esistere senza il diritto accessorio, mentre non

<sup>44</sup> Lo scopo della norma in esame è, evidentemente, quello di rendere possibile la trattazione contestuale della domanda principale e della domanda accessoria, per ragioni di coordinamento e di economia processuale.

<sup>45</sup> Ceolin, *Sul concetto* cit. 17.

<sup>46</sup> Si pensi, ad esempio, alla universalità di mobili («la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria» (art. 816 c.c.), in cui singoli beni mobili, materialmente distinti tra loro e dotati di una loro individualità, vengono considerati e trattati unitariamente come se fossero un unico bene giuridico, anche se non v'è tra loro alcun nesso fisico di connessione o relazione di accessorietà, ma soltanto per l'autonomia considerazione dell'importanza economico-giuridica che scaturisce dalla loro funzionalizzazione allo scopo comune (i.e., un pacchetto azionario che garantisce il controllo di una società di capitali: C.M. Bianca, *Diritto civile, La proprietà*, Milano 1999, 87).

<sup>47</sup> Perlingieri, *Cessione* cit. 130. La conferma che sia l'unica strada percorribile si ricava, per l'Autore, dalla natura derogabile dell'art. 1263 c.c. che consentendo alle parti di escludere alcuni accessori dal trasferimento, «riconosce che l'assetto d'interessi che si adegua alle circostante obiettive e soggettive è il metro di detta valutazione».

può esistere senza il sistema di azioni preordinate alla sua realizzazione giudiziale»<sup>48</sup>. Alla base, dunque, v’è la tesi che non sia concepibile l’esistenza di un diritto (di credito, nella specie) non realizzabile processualmente, per cui al cessionario devono essere necessariamente riconosciute tali azioni, non già come portato del negozio di cessione del credito, ma in quanto competono per legge al titolare della situazione giudica creditoria<sup>49</sup>.

Premesso questo e venendo alla considerazione di “quali” azioni giudiziarie siano concretamente esercitabili dal cessionario una volta che questi sia subentrato al cedente, la dottrina ha ritenuto che competano al cessionario, in quanto inerenti al credito e non al rapporto:

- a) le azioni di accertamento del credito, sul presupposto che sussista una situazione di oggettiva incertezza o contestazione del diritto<sup>50</sup>;
  - b) l’azione di adempimento e correlativa richiesta di condanna al pagamento del credito ceduto: in caso, ad esempio, di cessione del prezzo di una compravendita, il cessionario potrà agire in giudizio contro il debitore (acquirente) per ottenerne la condanna al pagamento;
  - c) le azioni esecutive, compresa la partecipazione alle procedure concorsuali: del resto, la conferma del potere di agire contro il debitore ceduto emerge dalla stessa legge, che all’art. 1267, comma 2, c.c. impone al cessionario di iniziare e proseguire le “istanze contro il debitore”, pena la cessazione della garanzia di solvenza che il cedente abbia eventualmente prestato<sup>51</sup>;
  - d) l’azione surrogatoria, l’azione revocatoria ed il sequestro conservativo, trattandosi di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore e, in buona sostanza, di tutela del credito.
- Al contrario, sarebbero precluse al cessionario, non attenendo alla prestazione creditoria ma al rapporto da cui il credito sorge:
- a) le azioni relative al momento genetico del negozio-fonte del credito, cui il cessionario è estraneo<sup>52</sup> e, in particolare, l’azione di annullamento e quella di rescissione, ma non l’azione di nullità che, essendo esperibile da parte di chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 1421 c.c.<sup>53</sup>, sarebbe promuovibile anche dal cessionario;
  - b) la domanda di risoluzione contrattuale<sup>54</sup>.

<sup>48</sup> Panuccio, *La cessione volontaria* cit. 42.

<sup>49</sup> Perlingieri, *Cessione* cit. 151; Valentino, *Le cessioni* cit. 64.

<sup>50</sup> In realtà si potrebbe ritenere che tale incertezza/contestazione riguardi il negozio di cessione, nel senso che il debitore ceduto contesti la validità o efficacia della cessione; oppure riguardi il negozio-fonte, ossia quello tra cedente e ceduto: in tale secondo caso, si rimanda alle perplessità che saranno più diffusamente espresse avanti, al §4.

<sup>51</sup> Nella Relazione del Guardasigilli al progetto ministeriale si legge: «Ho, tuttavia, ritenuto necessario colpire la negligenza del cessionario, verificatasi entro il periodo di durata della cessione, in modo da imporgli l’onere di agire contro il debitore quanto più celermente possibile, e da evitare che un’azione tardiva pregiudichi gli scopi per i quali la garanzia è stata ristretta a una breve durata. Perciò ho deciso di ripristinare, con qualche temperamento, l’art. 1544 cod. civ., disponendo che la garanzia cessa anche prima dell’anno, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dovuta alla negligenza del cessionario, nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore».

<sup>52</sup> Stefini, *La cessione* cit. 272, osserva come, oltretutto, queste azioni «mirano a ripristinare la sfera patrimoniale del contraente legittimato a proporle, per cui spettano al cedente, unitamente all’eventuale azione risarcitoria nei confronti della controparte contrattuale – il debitore ceduto – nel caso in cui il cedente stesso sia stato vittima di violenza o dolo».

<sup>53</sup> A partire da Perlingieri, *Cessione* cit. 151ss. l’opinione è rimasta in seguito invariata, ma forse non adeguatamente esplorata: v. avanti al §4.

<sup>54</sup> Quindi, per i cc.dd. vizi funzionali del rapporto contrattuale tra cedente e ceduto. Di avviso contrario, Valentino, *Le cessioni* cit., 64 ss., secondo la quale il cessionario potrebbe esperire l’azione di risoluzione contrattuale, che ella considera «uno strumento per la realizzazione del credito ceduto anche attraverso il meccanismo del solo risarcimento del danno, riequilibrando la posizione del cessionario, che sarebbe l’unico soggetto direttamente leso dall’inadempimento contrattuale». Da questo punto di vista, peraltro, si consideri che l’azione di risarcimento danno è autonoma e non presuppone necessariamente la risoluzione del contratto: la Cassazione ha ripetutamente affermato che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l’art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno esclude che l’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione del contratto: «la causa di risarcimento danni per

Quanto all’azione di nullità, alla luce delle premesse di cui sopra, ci si sarebbe attesi che la sua sorte fosse regolata dalla dottrina secondo le stesse coordinate interpretative tracciate per le altre azioni. E invece, una prima e più risalente impostazione riteneva di escludere che il cessionario potesse esperire l’azione di nullità (come, per la verità, quella di annullamento, di rescissione ed anche di risoluzione), sulla base della considerazione che egli non avrebbe avuto interesse a far caducare in via giudiziaria il negozio da cui nasce il diritto a lui ceduto<sup>55</sup>. Successivamente, questa impostazione è stata superata dal rilievo che il cessionario possa avere un interesse in tal senso, quando, ad esempio, voglia rimuovere dal suo patrimonio il credito acquistato per “ragioni fiscali o di chiarezza di bilancio”<sup>56</sup>. Sulla scorta di questa considerazione, da lì in avanti si è continuato a sostenere in dottrina che le azioni di annullamento e rescissione, come quella di risoluzione, appartengano al cedente, mentre l’azione di nullità, pur riguardando anch’essa il sinallagma genetico contrattuale, in virtù della generalizzata legittimazione riconosciuta dall’art. 1421 c.c., sia esperibile dal cessionario purché mostri di avervi interesse<sup>57</sup>.

L’approccio alla questione fornito dalla dottrina, più e meno risalente, non convince.

In primo luogo, deve considerarsi che l’interesse del cessionario ad esperire l’azione di nullità del contratto “fonte” del proprio credito è molto più ampio di quanto sopra prospettato. Non bisogna, infatti, necessariamente prefigurarsi la situazione in cui l’esperimento vittorioso dell’azione di nullità comporti la caducazione del credito oggetto di cessione, ben potendo accadere l’opposto, ossia che dalla dichiarazione di nullità consegua la nascita del credito oggetto di cessione, come accade con il diritto a ripetere le prestazioni eseguite che spetta in conseguenza della dichiarazione di nullità di un contratto a prestazioni corrispettive.

Potremmo così ipotizzare almeno due differenti situazioni in cui il cessionario si trovi ad avere interesse a far valere la nullità del contratto-fonte, anche se non necessariamente un interesse tutelato dall’ordinamento.

- Poniamo il caso che Tizio ceda a Sempronio il proprio credito ad incassare da Caio il prezzo corrispettivo di una compravendita immobiliare, in realtà nulla perché stipulata in forma verbale. Se Caio si rivela insolvente, può Sempronio agire contro di lui per far dichiarare la nullità della compravendita Tizio-Caio ed ottenere la condanna di quest’ultimo alla restituzione dell’immobile ricevuto in consegna da Tizio sulla base della nullità del contratto?

- Oppure, potrebbe verificarsi il caso speculare in cui sia stato Caio ad aver ceduto a Sempronio il proprio credito da indebito oggettivo nei confronti di Tizio, cui ha pagato il prezzo corrispettivo di un’alienazione immobiliare nulla, in quanto non conclusa per iscritto: può Sempronio agire contro Tizio per far accettare la nullità della vendita Tizio-Caio e ottenere, a suo favore, la condanna di Tizio alla restituzione del prezzo incassato?

Si tratta a ben vedere di situazioni non dissimili dal punto di vista degli effetti da quelle in cui viene a trovarsi il cessionario rispetto ad un contratto-fonte che sia annullabile o rescindibile, o anche risolubile<sup>58</sup>: anche in tali circostanze, infatti, l’esperimento vittorioso delle menzionate azioni produce

---

inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell’una non presuppone, per correlazione logico-giuridica, la decisione dell’altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro» (v. Cass., 9/3/2006, n. 5100; Cass., 23/7/2002, n. 10741, in *Contratti*, 12, 2002, 1115; *Arch. civ.*, 2003, 531; Cass., 10/6/1998, n. 5774).

<sup>55</sup> Panuccio, cit. 51.

<sup>56</sup> Perlingieri, *Cessione* cit. 151.

<sup>57</sup> Stefini, *La cessione* cit. 271 obietta che un generico interesse a dismettere il credito, che è più di utilità per il cessionario, non può consentirgli di porre nel nulla una cessione di cui si è pentito, usando “l’escamotage” dell’azione di nullità, perché l’interesse sotteso all’art. 1421 c.c. deve essere espressione di quel generale interesse dell’ordinamento che giustifica la comminatoria della grave sanzione di nullità del negozio, mentre non basta l’interesse a disfarsi di un credito per altre ragioni indesiderato.

<sup>58</sup> Stefini, *La cessione* cit. 272

il ripristino del patrimonio della parte contrattuale che se ne è avvalsa, mediante restituzione delle prestazioni eseguite. Pertanto, come non si ritiene che il cessionario possa agire per l'annullamento, la rescissione o la risoluzione del negozio fonte del credito ceduto, rispetto al quale è estraneo, e pretendere l'esecuzione in suo favore di una prestazione restitutoria che è del cedente, analogo discorso dovrebbe essere condotto per l'azione di nullità.

In secondo luogo, la legittimazione assoluta ad esperire l'azione di nullità in capo a chiunque vi abbia interesse non dovrebbe mutare i termini della questione. Lo stesso *incipit* dell'art. 1421 c.c. ("Salvo diverse disposizioni di legge") induce a riflettere sul fatto che, sulla legittimazione assoluta a proporre l'azione di nullità (o, sul suo rilievo officioso), debba prevalere la disciplina del contratto e le sue specifiche regole, compreso il principio di relatività dell'art. 1372 c.c. e la disciplina dettata dal legislatore per la cessione del credito e la cessione del contratto.

Quantomeno nella prima delle due fattispecie che si sono esemplificate sopra, quindi, appare abbastanza evidente che Sempronio non è titolare del diritto ad agire contro Caio per far dichiarare la nullità del contratto da lui concluso con Tizio, in quanto:

- Sempronio ha acquisito il diritto di credito alla prestazione del pagamento del prezzo, ma non è subentrato nel rapporto tra Tizio e Caio e, dunque, non può pretendere di sostituirsi a Tizio e, in sua vece, invocare la nullità della vendita per avvantaggiarsi almeno della restituzione dell'immobile, essendo questa una prestazione del tutto diversa da quella che ha acquisito con la cessione del credito. A meno che non sia configurabile una cessione di contratto che, però, richiederebbe il consenso di Caio.
- Inoltre, Sempronio non può chiedere la condanna di Caio alla riconsegna in suo favore dell'immobile, anche perché esso, per effetto del ripristino dello *status quo ante* conseguente alla dichiarazione di nullità della vendita, torna nella titolarità di Tizio.

Più incerta si presenta la soluzione del secondo caso prospettato. Qui, infatti, il cessionario non pretende di interferire con le prerogative riservate dalla legge al cedente, avendo acquisito da lui proprio il suo credito da indebito oggettivo. Il cedente, cioè, ha consapevolmente scelto di disporre in favore di Sempronio del proprio diritto alla *restitutio in integrum* (del prezzo versato), in conseguenza della dichiarazione di nullità della compravendita con Caio, preferendo verosimilmente "monetizzare" nell'immediato il proprio credito cedendolo a Sempronio e lasciare a lui le incognite e le lungaggini legate all'accertamento giudiziale della nullità e all'escusione di Caio.

Si tratta allora di verificare se, in tal caso, il potere di proporre l'azione di nullità del contratto-fonte sia una prerogativa che spetta al cessionario, perché insita nella prestazione creditoria di cui egli è divenuto titolare, oppure sia un potere che compete soltanto alla parte contrattuale: in tale seconda ipotesi, ovviamente, si ricadrebbe nuovamente nello schema della cessione dell'intera posizione contrattuale che impone la partecipazione all'atto di cessione anche del debitore ceduto<sup>59</sup>.

#### 4.- La sorte delle azioni giudiziarie e dell'azione di nullità secondo la giurisprudenza.

La giurisprudenza, un po' per ossequio alla tradizione, un po' per una certa acritica adesione ai suoi stessi precedenti, continua ad inquadrare tendenzialmente il tema delle azioni giudiziarie relative al

<sup>59</sup> Qualche argomento a sostegno della tesi che la cessione del credito non trasferisce, di regola, la titolarità delle azioni inerenti al rapporto da cui il credito scaturisce, si potrebbe ricavare anche dal disposto dell'art. 1599 c.c., che fa applicazione del noto brocardo *emptio non tollit locatum* e stabilisce che la locazione è opponibile al terzo acquirente purché abbia data certa anteriore all'alienazione della cosa. Si tratta di una disposizione di carattere eccezionale e, dunque, non applicabile estensivamente (ad esempio, in caso di comodato: Cass., 18/1/2016, n. 664, in *Imm. e propr.*, 4, 2016, 260, *Nuova giur. civ. comm.*, 6, 2016, 837). Se ne potrebbe desumere la conferma del fatto che, quando il legislatore ha inteso determinare un automatico subentro di un soggetto nella posizione contrattuale di un altro lo ha previsto, così come si legge nell'art. 1599 c.c.; negli altri casi, quindi, dovrà trovare applicazione la regola generale dell'art. 1406 c.c., sicché tale fenomeno si potrà realizzare solo con il consenso del debitore ceduto.

credito oggetto di cessione sotto l'egida dell'art. 1263 c.c. e, in particolare, qualifica accessori del credito le azioni giudiziarie<sup>60</sup> e sostiene - come già anticipato al §1 - che la norma da ultimo citata, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che «nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito»<sup>61</sup>.

Nel procedere alla individuazione di "quali" azioni giudiziarie siano concretamente esercitabili dal cessionario, quindi, la Corte di cassazione enfatizza la differenza esistente tra la cessione del contratto e la cessione del credito e considera: «Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito»<sup>62</sup>.

Applicando tali principi<sup>63</sup>, la Suprema Corte ha avuto così occasione di sancire che il cessionario può:

- a) agire per ottenere l'adempimento della prestazione ceduta<sup>64</sup>;
- b) promuovere l'azione esecutiva (in quanto non sarebbe concepibile scissa dal credito ceduto<sup>65</sup>) e, in tal caso, agire sia contro il debitore originario, sia contro l'avente causa da quest'ultimo: egli, infatti, beneficerà *ope legis* degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione<sup>66</sup>;
- c) proporre l'azione revocatoria o intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto «portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente rilevante»<sup>67</sup>;
- d) agire per il risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale<sup>68</sup>;
- e) in caso di cessione di un credito da sinistro stradale, agire contro il responsabile del sinistro e il suo assicuratore per domandare giudizialmente l'accertamento della responsabilità dell'altra parte

<sup>60</sup> Questa prospettiva, diversa da quella della dottrina, non incide in realtà in maniera significativa sul problema, se non in termini meramente definitori. Che si voglia o meno ricondurre le azioni giudiziarie tra gli 'altri accessori' del credito, infatti, resta invariato il problema di verificare "quali" azioni giudiziarie sono esercitabili dal cessionario una volta che questi sia subentrato al cedente.

<sup>61</sup> Cass., 6/7/2018, n. 17727 cit.; Cass., 15/9/1999 n. 9823 cit.; Cass., 30/7/2024, n. 21275. *Contra*, si registra, peraltro, Cass., 29/3/2024 n. 8579 cit., che - con riferimento all'azione di risoluzione del contratto per inadempimento spiegata dal cessionario - osserva in motivazione come essa «non costituiva in sé accessorio del credito ex art. 1263 c.c.».

<sup>62</sup> A partire da Cass., 6/7/2018, n. 17727 cit.; v. anche Cass., 29/1/2025, n. 2115 cit.; Cass., 29/3/2024, n. 8579 cit.; Cass., 9/4/2024, n. 9479 cit.; Cass., 23/7/2024 n. 20384 cit.; e innumerevoli altre.

<sup>63</sup> Anche se, come avvertiva già Cass., 28/4/1967, n. 776, «In pratica non sempre è agevole distinguere le azioni dell'un tipo da quelle dell'altro».

<sup>64</sup> Cass., 13/2/2013, n. 3579 cit.

<sup>65</sup> Cass., 23/6/2022, n. 20315, in *Giur. it.*, 7, (2023) 1579, nota di F. Trifone, *Azione revocatoria ordinaria, cessione del credito e concorso del cessionario nell'esecuzione contro il terzo acquirente*.

<sup>66</sup> Cass., 22/4/2025, n. 10541.

<sup>67</sup> Cass., 21/7/2025, n. 20505; Cass., 14/3/2018, n. 6130.

<sup>68</sup> Cass., 30/7/2024, n. 21275; Cass., 15/9/1999, n. 9823 cit.

e la condanna di questa e del suo assicuratore per la responsabilità civile al risarcimento dei danni<sup>69</sup>;

Al contrario, non ritiene che spettino al cessionario i rimedi giudiziali posti a tutela della parte contrattuale e cioè:

- a) l'azione di risoluzione, in quanto il cessionario del credito non è anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, sicché non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte<sup>70</sup>;
- b) l'azione di annullamento o di rescissione del contratto<sup>71</sup>;
- c) l'azione per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale *ex artt. 1338 e 1398 c.c.* contro il soggetto che abbia concluso il contratto originario con il cedente, in quanto detta azione attiene alla natura ed essenza del negozio e non alla tutela del credito da esso nascente<sup>72</sup>.

Ad oggi, non risulta che la Corte di cassazione si sia mai pronunciata, né in termini espressi, né incidentalmente o soltanto in motivazione, sulla esperibilità da parte del cessionario dell'azione di nullità del contratto da cui origina il suo credito.

Al contrario, la giurisprudenza di merito si è ripetutamente pronunciata su tali fattispecie, sia pure con esiti non sempre convergenti. Negli ultimi anni, le occasioni di giudizio si sono enormemente accresciute in concomitanza con l'aumento del contenzioso in materia di rapporti bancari e, in particolare, delle cause aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di somme indebitamente versate agli istituti di credito in forza di clausole contrattuali nulle (ad esempio, per la capitalizzazione trimestrale degli interessi, o per l'applicazione di interessi usurari o della commissione di massimo scoperto ecc.)<sup>73</sup>.

<sup>69</sup> Cass., 13/3/2012, n. 3965, in *Giudice di pace*, 3, (2012) 267; Cass., 13/5/2009, n. 11095, in *Studium juris*, 2, (2021) 230. I casi esaminati riguardavano la cessione di crediti originati da illecito, sicché non è detto si possa ricavare dall'espressione di tali massime una regola che possa valere anche con riferimento alla responsabilità contrattuale: l'esistenza di un precedente rapporto tra debitore e creditore (quando si tratti di cessione di un credito di fonte contrattuale), nel quale il cessionario del credito si inserisce contro la volontà del debitore e l'assenza di qualsiasi precedente rapporto, invece, nelle ipotesi in discussione, potrebbe essere un elemento dirimente che non consente l'applicazione del principio indifferentemente nelle due ipotesi.

<sup>70</sup> «Ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che (come detto) non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità dell'azione di risoluzione, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario»: Cass., 29.1.2025, n. 2115; Cass., 24/1/2025, n. 1790; Cass., 29/3/2024, n. 8579 cit.; Cass., 6/7/2018, n. 17727 cit. Sulla stessa linea si pone il Supremo Collegio quando ritiene che il cessionario non possa avvalersi della clausola risolutiva espressa (in motivazione, Cass., 3/10/2013, n. 22601, in *Contratti*, 1, 2014, 64; *Foro it.*, 1, 3, 2014, 876; *Vita not.*, 1, 2014, 291; Cass., 10/1/2012, n. 51 cit.; Cass., 10/1/2012, n. 52 cit.); di parere diametralmente opposto, Cass., 9/4/2024, n. 9479 cit., secondo cui va ritenuto incluso nell'oggetto della cessione il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in una transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice, trattandosi non di un diritto autonomo ma di un'utilità inerente all'esercizio del credito. V. anche Cass., 10/2/2025, n. 3356.

<sup>71</sup> Cass., 3/10/2013, n. 22601 cit.; Cass., 10/1/2012, n. 51 cit.; Cass., 10/1/2012, n. 52 cit. L'affermazione è solo di principio: i casi da decidere, infatti, non implicavano la necessità di esprimersi su una domanda di annullamento, né di rescissione.

<sup>72</sup> Cass., 13/2/2013, n. 3579 cit.

<sup>73</sup> Va precisato che l'ampia disciplina speciale dei rapporti bancari non fornisce indicazioni significative rispetto al tema oggetto dell'odierno approfondimento. Le cessioni dei crediti delle banche, in considerazione dell'enorme massa di rapporti di cui trattasi, sono regolate da norme che permettono di assolvere alle incombenze dettate agli artt. 1260 c.c. e ss. in forma comprensibilmente semplificata. Ma si tratta per lo più di regole che attengono al procedimento di notifica della cessione al debitore ceduto, che può avvenire attraverso la sola iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, così come prescrive l'art. 58, comma 2, TUB (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): nulla, dunque, che possa contribuire ad una più netta individuazione delle azioni inerenti al credito che, *ope legis* o per volontà delle parti, si trasferiscono dal cedente al cessionario. Anche l'art. 41.30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), specificamente rivolta a regolare le cessioni di crediti pecuniari, per la determinazione delle concrete modalità attuative della cessione rimanda all'art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB, che così si conferma l'unico paradigma di riferimento specifico per il settore. Per il resto,

Per quel che riguarda lo specifico tema di indagine che si sta affrontando, si è data così la necessità, tra l'altro, di stabilire:

(a) se il correntista attore debba proporre l'azione di nullità nei confronti della banca con cui aveva a suo tempo sottoscritto il contratto oppure nei confronti della banca che, nel frattempo, si sia resa cessionaria dei crediti della prima;

(b) se titolare del diritto a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali sia il correntista, che stipulò il contratto con la banca, o il cessionario del suo credito.

Ebbene, per risolvere tali casi, i giudici del merito, pur facendo invariabilmente ricorso all'orientamento della Corte di cassazione poco sopra riferito e fondato sulla distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto<sup>74</sup>, ne hanno tratto però conclusioni parzialmente discordanti.

(a) Sulla legittimazione passiva<sup>75</sup> della banca cedente o della banca cessionaria.

Su tale aspetto della questione si registra un orientamento sostanzialmente univoco della giurisprudenza di merito, secondo cui le domande di accertamento e di declaratoria di nullità delle clausole contenute nei contratti bancari stipulati con la cedente non possono essere proposte nei confronti della mera cessionaria del credito, ma dovranno essere rivolte contro la cedente.

La cessione del credito, si osserva, non priva il cedente della titolarità dei rapporti contrattuali per cui è causa, trattandosi di cessione del credito e non di cessione del contratto: il contratto di cessione del credito comporta esclusivamente il trasferimento del diritto di credito dal cedente al cessionario, ma non anche della fonte (contrattuale o extracontrattuale) dalla quale origina il credito ceduto<sup>76</sup>.

Né tale conclusione è superata dal principio secondo il quale, a norma degli artt. 1260 e ss. c.c., il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente sostituendosi ad esso e assumendo la sua stessa posizione, di tal che «a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà

---

dunque, dovrà ancora farsi ricorso ai principi generali in tema di trasferimento dei crediti e delle relative garanzie enunciati dal Codice civile. Non a caso, nel testo del comma 3 dell'art. 58 TUB, riecheggia sostanzialmente il medesimo meccanismo traslativo delle garanzie del credito previsto dall'art. 1263 c.c.

<sup>74</sup> Ci si riferisce ai precedenti, più e meno recenti, citati nelle note 62 e 63.

<sup>75</sup> Si userà nel testo l'espressione 'legittimazione attiva/passiva', adeguandosi ad un'abitudine piuttosto comune, anche se in realtà dovrebbe più precisamente parlarsi di 'titolarità' dal lato attivo o passivo del rapporto. Sin da Cass., SS.UU., 16/2/2016, n. 2951 (in *Foro it.*, 1, 10, 2016, 3212 e 2016, 1, 12, 3947, con nota di L. Esposito, *Le sezioni unite sulla negazione della titolarità della legittimazione nel diritto controverso*; in *Riv. dir. proc.*, 1, 2017, 234, nota di M.F. Ghirga, *La titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio*; in *Resp. civ. prev.*, 2, 2017, 517, con nota di G. Mirabile, *La Suprema corte si pronuncia sulla titolarità della situazione protetta e sul danneggiamento della cosa prima dell'alienazione*) infatti, è pacifico che «Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile» per carenza di legittimazione attivo o passivo; cosa diversa è se, all'esito del processo, «si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo)», perché in tal caso l'attore perderà la causa e la sua domanda sarà rigettata nel merito, ma aveva diritto di intentarla. Ad ogni modo, sia consentito in questa sede l'utilizzo atecnico dell'espressione in considerazione della scarsa rilevanza pratica del distinguo, visto che anche il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice.

<sup>76</sup> App. Trieste 19/2/2025, n. 35; Trib. Bari, 9/10/2025, n. 3585; Trib. Viterbo, 18/10/2025 n. 622; Trib. Crotone, 3/6/2024, n. 394; Trib. Milano, 15/4/2024, n. 4128; Trib. Spoleto, 6/6/2024, n. 531; Trib. Reggio Calabria, 2/11/2022, n. 1224. In talune pronunce, il difetto di legittimazione passiva della cessionaria è motivato non solo sulla scorta della differenza tra cessione del contratto e cessione del credito, ma anche in ragione dell'applicazione del regime speciale della cartolarizzazione *ex lege* 30 aprile 1999, n. 130, che rende i crediti oggetto di tali operazioni un vero e proprio patrimonio separato, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché «anche in deroga ad ogni altra disposizione» (v. art. 4, comma 2) non è consentito al debitore ceduto nemmeno proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (App. Trieste 19/2/2025, n. 35; Trib. Spoleto, 6/6/2024, n. 531).

opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito»<sup>77</sup>. Tale principio, infatti, si riferisce alle contestazioni che il debitore ceduto può rivolgere contro il cessionario quando dovesse essere convenuto in giudizio da lui, ma non si riferisce affatto alle contestazioni che il debitore ceduto può rivolgere in via di azione (non di eccezione) nei confronti del cessionario, il quale non è subentrato nella posizione contrattuale, ma solo nel diritto di credito, del cedente<sup>78</sup>.

Coerentemente con tale impostazione si sostiene, quindi, che anche la domanda di ripetizione dell'indebito *ex art. 2033 c.c.*, conseguente alla nullità del negozio-fonte, vada rivolta contro il cedente, perché anche la titolarità passiva dell'obbligo restitutorio delle somme illegittimamente addebitate nel corso dei rapporti contrattuali risulta esclusivamente in capo alla parte contraente che ha, in ipotesi, percepito il pagamento di somme prive di giustificazione causale. Oltre tutto, il presupposto della presunta restitutoria ai sensi dell'*art. 2033 c.c.* è l'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto, l'*accipiens*. Solo in tal caso può configurarsi un indebito, con conseguente diritto di ripetizione<sup>79</sup>.

(b) Sulla legittimazione attiva del cedente o del cessionario.

Il secondo aspetto della questione, invece, ha dato adito a soluzioni non sempre convergenti.

Secondo un primo orientamento, l'unico legittimato ad agire in giudizio per far valere la nullità delle clausole negoziali è il titolare del rapporto di conto corrente e non il suo cessionario, perché «se è vero che al cessionario è consentito esperire tutte le azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito ... questo potere non si estende fino alla possibilità di esperire le azioni di nullità,

<sup>77</sup> Principio sancito da Cass., 10/1/2001, n. 575, in *Contratti*, 2002, 59, nota di V. Di Bona, *Le eccezioni del debitore ceduto al cessionario: le differenze nel factoring*, richiamata da Cass., 9/7/2014, n. 15610.

<sup>78</sup> Trib. Reggio Calabria, 2/11/2022, n. 1224 cit. Apparentemente discorde è la sentenza Trib. Torino, 13/12/2023, n. 5105, che invece accoglie l'azione di nullità del contratto di finanziamento contenente una promessa usuraria (e la conseguente azione di ripetizione dell'indebito) proposta dal debitore ceduto, non già nei confronti del cedente, ma del cessionario: quest'ultimo sarebbe legittimato passivamente rispetto a tale azione, perché i noti precedenti di Cassazione secondo cui «la cessione di credito, a differenza della cessione di contratto che comporta il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal cedente al cessionario, è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto» (Cass., 6/7/2018, n. 17727 cit.: Cass., 10/2/2020, n. 3034) riguardano la questione dei poteri e delle azioni esperibili dal cessionario, chiarendo che costui, non essendo anche parte del contratto da cui è scaturito il credito, non può avvalersi delle azioni che riguardano tale contratto, quali l'azione di nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione; ma, nel caso sottoposto al suo esame, l'azione di nullità del contratto di finanziamento è stata proposta dal debitore ceduto e non dal cessionario, sicché quest'ultimo sarebbe legittimato passivamente rispetto a tale azione, perché il debitore ceduto «secondo la costante giurisprudenza di legittimità, può opporre al cessionario del credito tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito; il debitore ceduto può, dunque, opporre al cessionario sia le eccezioni che riguardano la fonte da cui è scaturito il credito (nullità o annullabilità dell'originario contratto) sia le eccezioni dirette a far valere una modificazione o l'estinzione del credito (se anteriori alla notizia della cessione comunicata al ceduto o all'accettazione da parte dello stesso), mentre non può opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché egli è estraneo a tale rapporto che non incide in alcun modo sull'obbligo di adempire (cfr. Cass., 1257/1988; Cass. 2394/1999; Cass., 8373/2009)». La conclusione non può essere ritenuta condivisibile, dato che argomenta estendendo le prerogative riconosciute in via di eccezione al debitore ceduto (v. avanti §5) al caso in cui egli intraprenda l'azione giudiziaria come attore; ma, per il resto, la motivazione addotta non è una reale smentita dell'orientamento riportato nel testo. Va detto, però, che nel caso sottoposto all'esame del Tribunale di Torino, tutti i pagamenti che si assumevano indebiti a causa della nullità del contratto di finanziamento erano avvenuti in data successiva alla cessione dei crediti ed erano quindi stati incassati dalla cessionaria: effettivamente, dunque, la domanda di ripetizione dell'indebito non poteva essere esperita che nei confronti di quest'ultimo.

<sup>79</sup> Trib. Spoleto, 6/6/2024, n. 531 cit.; Trib. Crotone, 3/6/2024, n. 394 cit. Da tale ultima sentenza emerge anche l'incongruenza che sorge con riferimento alle domande accessorie di condanna del convenuto alla cancellazione del nominativo degli attori in Centrale Rischi e al risarcimento dei danni conseguenti che non possono, ovviamente, essere rivolte nei confronti della convenuta cessionaria, trattandosi di soggetto diverso da quello che ha eseguito la segnalazione.

annullamento, rescissione e risoluzione che afferiscono alla fonte del credito»<sup>80</sup>.

Diversamente opinando, gli si consentirebbe una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario.

Ne discende, quale conseguenza logico-giuridica, che il cessionario non può esperire nemmeno l'azione di ripetizione di indebito. Al cessionario può essere, infatti, riconosciuta unicamente la facoltà di agire per conseguire, secondo le regole di ordine generale, la restituzione del corrispettivo della cessione, ma non quanto corrisposto, in forma asseritamente indebita dal cedente trattandosi peraltro di rapporti, come quelli indicati in citazione già chiusi<sup>81</sup>.

Infine, si conclude, non può assumersi, in senso contrario, il carattere esteso della legittimazione alla proposizione di azioni di nullità, di cui all'art. 1421 c.c., in quanto «la titolarità di tale azione in capo al solo cedente risulta fondata sulla sostanziale diversità tra cessione del contratto e cessione del credito, e sulla relativa disciplina dei due istituti», che assume pertanto carattere assorbente<sup>82</sup>.

Altre pronunce, invece, sono giunte a conclusioni del tutto opposte.

Si è sostenuto, ad esempio, che il principio per cui nell'oggetto della cessione rientra ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito (*i.e.*, i poteri di tutela del credito e le azioni giudiziarie volte all'adempimento dell'obbligazione ceduta), ma non le azioni contrattuali<sup>83</sup>, non troverebbe applicazione nel caso in cui l'oggetto della cessione sia un credito che presuppone, per la sua realizzazione, l'accertamento della nullità totale o parziale del titolo, perché, a mente dell'art. 1421 c.c., la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse<sup>84</sup> e, quindi, anche dal cessionario del credito che - per gli effetti patrimoniali che ne conseguono - ha interesse ad agire *ex art. 100 c.p.c.*<sup>85</sup> Proprio la natura assoluta delle nullità dalle quali discende il credito restitutorio ceduto, ben vero, escluderebbe che possa ritenersi necessaria l'acquisizione del consenso del debitore, come previsto nell'ipotesi di cessione del contratto *ex art. 1406 c.c.*<sup>86</sup>

D'altronde, si è osservato, negare, al cessionario la legittimazione ad agire per far valere, anche solo *incidenter tantum*, la nullità del contratto impedirebbe di fatto l'esercizio dell'azione restitutoria,

<sup>80</sup> App. Firenze, 20/9/2025, n. 1312; App. Milano, 9/3/2025, n. 654; Trib. Milano, 15/4/2024, n. 4128; Trib. Milano, 31/8/2023, n. 6881; Trib. Napoli, 17/7/2025, n. 7208; Trib. Potenza, 30/5/2024, n. 924; Trib. Salerno, 11/3/2024, n. 1311; Trib. Salerno, 22/5/2024, n. 2706. Per un caso deciso con riferimento ad un contratto-fonente non di natura bancaria (*i.e.*, contratto di assicurazione), v. Trib. Campobasso, 1/9/2025, n.774.

<sup>81</sup> Lett. Trib. Napoli, 17/7/2025, n. 7208 cit. Precisa il Trib. Potenza, 30/5/2024, n. 924 cit. che non muta la situazione l'eventuale utilizzo nel corpo del contratto di espressioni che precisano che il credito è trasferito «comprese le azioni, giudiziali e stragiudiziali, di accertamento, costitutive e di condanna», perché secondo le regole interpretative di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. le pattuizioni contrattuali vanno lette unitamente alle altre e, in particolare, valorizzando la precisazione che tutte le azioni cedute sono «finalizzate al recupero del credito oggetto di cessione». L'osservazione non è scorretta, ma appare superata dal rilievo che per trasferire le azioni occorrere il consenso del debitore ceduto, come subito si rileverà in prosieguo di discorso.

<sup>82</sup> Lett. Trib. Potenza, 30/5/2024, n. 924 cit. v. anche Trib. Milano, 31/8/2023, n. 6881 cit. Sulla obbligatorietà del rilievo d'ufficio della nullità, a norma dell'art. 1421 c.c., «purché non sussista una “ragione più liquida” per il rigetto della domanda», si v. Cass., 16/9/2024, n. 24749; Cass., 9/8/2016, n. 16820, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, (2017) 218, nota di E. Bivona, *Violazione degli obblighi informativi dell'intermediario*.

<sup>83</sup> Cass., 10/2/2020, n. 3034 cit.; Cass., 6/7/2018, n. 17727 cit.

<sup>84</sup> Trib. Udine, 16/3/2020, n. 339. A conferma della correttezza di tale impostazione, viene evocato il precedente di legittimità che ha riconosciuto la legittimazione attiva del cessionario di un credito risarcitorio da responsabilità contrattuale, sul presupposto che «non esiste nell'ordinamento una norma che vietи la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, ritenendo sufficiente l'individuazione della fonte dei crediti e sussistente la legittimazione ad agire per la realizzazione del credito» (Cass., 10/12/2018, n. 31896). Il richiamo non appare affatto pertinente, visto e considerato che è affrontato in quel caso il diverso problema della cedibilità del credito da risarcimento danni non ancora giudizialmente accertato, sotto il profilo della sua natura strettamente personale o meno, e della sua consistenza come credito presente o futuro.

<sup>85</sup> Trib. Firenze, 20/6/2023, n.1891; App. Palermo, 27/3/2025, n. 459.

<sup>86</sup> Trib. Firenze, 20/6/2023, n.1891.

poiché il contratto non è più cedibile, ma il titolare del rapporto si è già spogliato del credito restitutorio: «se il credito ceduto dipende, dunque, direttamente dalla nullità parziale del contratto e l'accertamento dell'invalidità rileva al solo fine di giustificare la pretesa restitutoria, in quanto esclusivamente funzionale alla tutela del credito, allora il diritto di agire in giudizio non può che circolare con la cessione del credito, risultando altrimenti il cessionario privato della possibilità di far valere il proprio diritto. Ceduto il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in esecuzione di rapporti bancari ormai esauriti, ha dunque acquistato anche la legittimazione ad esercitare la connessa azione in giudizio che non spetta più dunque alla cedente che si è spogliata del credito»<sup>87</sup>.

Per qualcuno, poi, è decisiva la presenza nel contratto di cessione della clausola secondo cui è compresa nell'oggetto del trasferimento «l'azione giudiziaria eventualmente necessaria per far valere i diritti di cui sopra»; in questo modo, infatti, non si determinerebbe alcuna interferenza rispetto al titolare della posizione contrattuale<sup>88</sup>.

A questo punto, è evidente che bisognerà attendere i tempi necessari a far giungere al vaglio del Supremo Collegio uno dei casi così ampiamente dibattuti davanti ai giudici del merito<sup>89</sup> per poter ricavare dalla sua decisione un'indicazione nomofilattica e sperare nel consolidamento di un orientamento univoco. In tale attesa, peraltro, si rappresentano alcune perplessità che sorgono con riferimento al secondo orientamento di merito appena riportato, per il quale il cessionario sarebbe legittimato a spiegare l'azione di nullità.

In primo luogo, valga anche in questo caso l'obiezione sollevata contro l'analogia tesi della dottrina.

<sup>87</sup> App. Palermo, 27/3/2025, n. 459 cit.

<sup>88</sup> Trib. Firenze, 20/6/2023, n. 1891 cit.

<sup>89</sup> La giurisprudenza di merito citata, attinta dal settore dei rapporti bancari, non si è ancora occupata delle implicazioni conseguenti all'ultima recente modifica al TUB apportata dal d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116 che ha inserito nel Titolo V un nuovo Capo II, intitolato *Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza*. Da essa sono emerse, tra l'altro, le nuove figure dell'acquirente di crediti in sofferenza (“credit purchaser”) e del gestore di crediti in sofferenza (“credit servicer”). Il primo è «la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza» (art. 114.1, lett. e). L'acquirente, a sua volta, ai fini della gestione dei crediti acquistati, è tenuto ad avvalersi sempre di un “servicer”, ossia (v. art. 114.3) una società iscritta in apposito albo alla quale è riservata (come anche alle banche ed agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB) «l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza». Per attività di gestione, la normativa intende una serie di attività indicate all'art. 114.1, comma 1, lett. b, tra cui la riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore (c.d. “servicing”), che come precisato dalla Banca d'Italia nelle sue «Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza» pubblicate il 13.2.2025, «può comprendere anche l'attività di recupero giudiziale, ove prevista e disciplinata dal contratto con il quale è stato conferito l'incarico al gestore di crediti in sofferenza e nel rispetto della disciplina che regola la rappresentanza in giudizio delle parti interessate». È chiaro che l'attività giudiziale di recupero del credito è tra quelle che pacificamente competono al cessionario (o al suo mandatario), secondo l'opinione concorde di dottrina e giurisprudenza riferita sopra nel testo, così come è chiaro che non è su di essa che ruota l'interrogativo alla base dell'odierno approfondimento: il fatto che nel contratto di conferimento incarico tra acquirente e gestore possa essere “prevista e disciplinata” l'attività di recupero giudiziale del credito non implica che al gestore competa anche il subentro nel rapporto-fonte da cui il credito è originato. È stato osservato, infatti, come la gestione dei crediti deteriorati evochi «la centralità del rapporto obbligatorio con il debitore ceduto e la correlata istanza di protezione dello stesso», tant'è che ampia attenzione è stata riservata dal legislatore dell'ultima riforma del TUB alla «necessità di contemperare il legittimo interesse dell'acquirente all'incasso (meglio sarebbe, alla remunerazione del suo investimento) con l'istanza di protezione del debitore ceduto ed il tradizionale principio del *favor debitoris*» (M. Treccani, *Sulle attività di acquisto e gestione di crediti in sofferenza, tra riserva di legge e paradigmi contrattuali*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 3, 1° maggio 2025, 483). Si veda, a tal proposito, l'elencazione di “principi generali”, contenuta nell'art. 114.8 TUB, cui deve conformarsi il “servicer”, agendo «secondo correttezza, diligenza e trasparenza», fornendo informazioni «corrette, chiare e non ingannevoli», garantendo la tutela dei dati personali e agendo nelle comunicazioni con i debitori «senza molestia, coercizione o indebito condizionamento». Segno, quindi, che rimane aperta la necessità di chiarire se l'interesse del mercato alla libera circolazione dei crediti possa arrivare ad incidere sulla posizione del debitore ceduto fino al punto da mutargli la controparte contrattuale a sua insaputa o addirittura contro la sua volontà.

La legittimazione assoluta a promuovere l’azione di nullità prevista dall’art. 1421 c.c. deve ritenersi connessa non già alla prestazione creditoria in senso stretto, ma al complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, compresi quindi i debiti, i crediti, gli obblighi strumentali, i diritti potestativi, le azioni e le aspettative riconosciute dalla volontà delle parti, dalla legge o dagli usi al perfezionamento della fattispecie negoziale<sup>90</sup>. Tale legittimazione non può essere trasferita in forza di una semplice cessione di credito, ma soltanto nell’ambito di un’operazione di cessione del contratto, per la quale è imprescindibile il consenso dell’altra parte. Può discutersi della natura giuridica del consenso del contraente ceduto, se sia elemento costitutivo della fattispecie cessione o mero requisito di efficacia dell’accordo, con questo mutando la ricostruzione strutturale della cessione che, nel primo caso, sarà un contratto trilaterale<sup>91</sup>, nel secondo un contratto bilaterale<sup>92</sup>: ma resta categoricamente escluso che la cessione del contratto produca effetti senza il consenso o, addirittura, nonostante l’opposizione del contraente ceduto.

Sulla base di questo presupposto, ovviamente, resta priva di qualsiasi effetto l’eventuale espressione di volontà contrattuale reciproca tra cedente e cessionario, di rendere oggetto di cessione anche le azioni giudiziarie necessarie a far valere il credito: il punto, infatti, non è se il trasferimento delle azioni afferenti il contratto-fonte si realizzi *ope legis*, anche nel silenzio delle parti, oppure soltanto per espressa volontà negoziale, ma piuttosto se possa o meno realizzarsi senza il consenso del debitore ceduto. E, come si è già detto, la norma dell’art. 1406 c.c. lo esclude in maniera molto chiara.

In secondo luogo, poi, non appare nemmeno del tutto corretto desumere la sussistenza in capo al cessionario del credito dell’interesse ad agire per la nullità del negozio originario tra cedente e ceduto, ai sensi dell’art. 1421 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., in considerazione del fatto che senza quella pronuncia di nullità, almeno in via incidentale, il cessionario non potrebbe far valere il proprio diritto, con le rilevanti ripercussioni patrimoniali conseguenti. O meglio: è evidente che il cessionario abbia tutto l’interesse a far dichiarare nullo il contratto fonte da cui discende il credito restitutorio che gli è stato ceduto, ma appare un interesse meramente occasionale e contingente e non qualificato. E, invece, secondo l’interpretazione generalmente invalsa, mentre le parti stipulanti sono sempre legittimate all’azione di nullità, quand’anche vi avessero dato esse stesse causa<sup>93</sup>, i terzi devono dimostrare di avere un interesse che sia espressione di quello generale dell’ordinamento, in base al quale si giustifica la comminatoria della sanzione della nullità al negozio, ossia l’interesse di «un terzo minacciato dall’apparenza creata dal contratto nullo e dai danni conseguenti»<sup>94</sup>.

Nelle fattispecie in esame, quindi, mentre il cedente del credito restitutorio ha sempre titolo a proporre l’azione di nullità, in quanto è parte del contratto nullo, il cessionario è un terzo che, lungi dal trovarsi incolpevolmente “minacciato” dal contratto stesso, vuole trarne profitto e speculare sulla sua nullità. Beninteso: non che si ravvisi un qualsiasi profilo di illiceità o anche soltanto un generico disvalore sotteso al contratto con cui si ceda il credito da ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di una nullità contrattuale. Pur essendo perfettamente valido ed efficace *inter partes*, però, non sembra

<sup>90</sup> Cass., 2/6/2000, n. 7319 in *Contratti*, 10, (2000) 891 con nota di F. Besozzi, *La cessione del contratto ad effetti reali*; in *Dir. prat. soc.*, 2, (2001) 80, con nota di E. Guerinoni, *Cessione del contratto unilaterale e del contratto ad effetti reali*; in *Studium juris*, (2001) 468.

<sup>91</sup> La dottrina maggioritaria si schiera a favore di tale ricostruzione: v. E. Betti, *Teoria generale delle obbligazioni*, Milano 1955, 42; C.M. Bianca, *Diritto civile. Il Contratto*, Milano 1984, 680; P. Clarizia, *La cessione del contratto*, Napoli 1946, 1, 64; C. Mirabelli, *Dei contratti in generale*, in *Comm. cod. civ.*, Torino 1980, 423.

<sup>92</sup> R. Cicala (*Il negozio di cessione del contratto*, Napoli 1962, 246; Id., *Cessione del contratto*, in *Enc. Dir.*, Milano 1960, 894) reputa il contratto di cessione bilaterale (tra cedente e cessionario). Il consenso del contraente ceduto è estrinseco al negozio di cessione e, quindi, non influenza il contenuto del contratto, non coopera alla produzione degli effetti, bensì si limita a sospendere e rendere incerta la produzione degli effetti medesimi.

<sup>93</sup> Cass., 27/7/1994, n. 7017, in *Contratti*, 1, (1995) 20.

<sup>94</sup> Sacco, *Il contratto*, in *Tratt. Rescigno*, Torino 1994, 496.

che tale contratto possa legittimare il cessionario ad agire contro il debitore ceduto, non avendo il primo un interesse qualificato che debba prevalere sul diritto del secondo a non mutare la propria controparte contrattuale originaria, senza suo consenso.

Per questa via, dunque, perde di fondamento anche l'argomentazione *a contrario* secondo cui, se si dovesse ritenere che il cessionario non è legittimato ad agire in giudizio, allora egli si troverebbe del tutto impossibilitato a far valere il proprio diritto e, correlativamente, non potrebbe azionarlo nemmeno il cedente che a sua volta si è spogliato del credito. Infatti, la preoccupazione per le difficoltà che incontrerebbe il cessionario nel far valere il proprio diritto non può giustificare l'accoglimento di una opzione interpretativa per altri versi non supportata<sup>95</sup>. D'altronde, potrebbe obiettarsi, prima di acquistare un credito ancora da accertare nella sua sussistenza, il cessionario avrebbe dovuto riflettere meglio sulle concrete possibilità di riscuotere, sulle garanzie offerte in proposito dal cedente e, in generale, sulla convenienza dell'affare che stava per concludere.

Quanto alla presunta mancanza di legittimazione attiva anche del cedente, si tratta di una vera e propria petizione di principio: che egli si ritrovi a sua volta spogliato del credito è proprio quanto avrebbe dovuto dimostrarsi e, invece, viene assunto come presupposto del ragionamento.

Deve concludersi, in definitiva, per la maggiore persuasività della tesi secondo cui il potere di proporre l'azione di nullità del contratto-fonte competa soltanto alla parte contrattuale e, pertanto, non possa essere esercitato dal cessionario se non in caso di cessione del contratto e, dunque, con la partecipazione all'atto del debitore ceduto<sup>96</sup>.

### 5.- Per un'ipotesi ricostruttiva.

Volendo tirare le fila del discorso fin qui condotto, limitatamente alla sorte dell'azione di nullità del negozio da cui nasce il credito oggetto di cessione, si potrebbe riepilogare il quadro, per grandi linee, come segue.

Si ritiene necessaria una prima *summa divisio* tra: A. I casi in cui l'esperimento vittorioso dell'azione di nullità comporti la caducazione del credito oggetto di cessione. B. I casi in cui l'esperimento vittorioso dell'azione di nullità comporti la nascita del credito oggetto di cessione.

A. Come esempi del primo tipo, si possono dare i casi in cui oggetto di cessione del credito sia la prestazione nascente da un contratto sinallagmatico nullo: il prezzo di una compravendita o i canoni di un contratto di locazione o il corrispettivo di un appalto. Naturalmente, potrebbero essere oggetto di cessione anche prestazioni diverse da quelle pecuniarie e, dunque, ad esempio, anche prestazioni di fare<sup>97</sup>, come una prestazione d'opera o la fornitura di un servizio, purché si tratti di diritti patrimoniali e trasferibili.

Ebbene, in consimili circostanze, la posizione dei tre soggetti coinvolti rispetto all'azione di nullità del rapporto-fonte andrebbe così schematizzata.

A<sub>1</sub>. Il debitore ceduto è sicuramente legittimato ad intraprendere l'azione di nullità del contratto-fonte: egli, infatti, è stato parte della compravendita da cui origina il credito oggetto di cessione e, come tale, vanta un interesse sempre qualificato, *ex art. 1421 c.c.*, ad ottenere la dichiarazione della

<sup>95</sup> Secondo la definizione del brocardo: *adducere inconvenientes non est argumentum*.

<sup>96</sup> Qualche argomento a sostegno della tesi che la cessione del credito non trasferisce, di regola, la titolarità delle azioni inerenti al rapporto da cui il credito scaturisce, si potrebbe ricavare anche dal disposto dell'art. 1599 c.c., che fa applicazione del noto brocardo *emptio non tollit locatum* e stabilisce che la locazione è opponibile al terzo acquirente purché abbia data certa anteriore all'alienazione della cosa. Si tratta di una disposizione di carattere eccezionale e, dunque, non applicabile estensivamente (ad esempio, in caso di comodato: Cass., 18/1/2016, n. 664, in *Imm. e prop.*, 4, 2016, 260, *Nuova giur. civ. comm.*, 6, 2016, 837). Se ne potrebbe desumere la conferma del fatto che, quando il legislatore ha inteso determinare un automatico subentro di un soggetto nella posizione contrattuale di un altro lo ha previsto, così come si legge nell'art. 1599 c.c.; negli altri casi, quindi, dovrà trovare applicazione la regola generale dell'art. 1406 c.c., sicché tale fenomeno si potrà realizzare solo con il consenso del debitore ceduto.

<sup>97</sup> Perlingieri, *Cessione* cit. 14.

sua nullità (ma il discorso vale, e a maggior ragione, anche per l'azione di annullamento, di rescissione e di risoluzione), con il necessario corredo di obblighi restitutori volti a realizzare la *restitutio in integrum*: la sua iniziativa giudiziaria, quindi, non potrà che essere rivolta nei confronti della sua controparte contrattuale originaria e non nei confronti del suo aente causa. Non foss'altro che perché gli obblighi restitutori dovranno essere eseguiti necessariamente tra le parti del rapporto originario. Volendo esemplificare il caso di una compravendita nulla, ad esempio, per mancanza di forma scritta richiesta dalla natura immobiliare del bene oggetto di alienazione, in cui il venditore abbia ceduto ad un terzo il credito al pagamento del prezzo, l'acquirente (debitore ceduto) potrà promuovere l'azione di nullità contro il cedente, ottenere la propria liberazione dalla prestazione di pagamento del prezzo corrispettivo e, presumibilmente, sarà condannato a restituire la consegna dell'immobile al legittimo proprietario (cedente)<sup>98</sup>.

A2. Il cedente è anche lui parte della compravendita e, dunque, è sempre legittimato ad agire per la nullità ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche se, avendo frattanto ceduto a terzi il credito, non dovrebbe essere interessato a porre nel nulla il contratto-fonte<sup>99</sup>, anche per non rischiare di dover prestare la garanzia *ex art. 1266 c.c.* E, però, per rimanere sempre nell'esempio della compravendita come contratto-fonte, non può escludersi l'evenienza che egli - per qualche ragione - preferisca rispondere verso il cessionario ai sensi dell'art. 1266 c.c.<sup>100</sup>, pur di riavere il bene immobile alienato al debitore ceduto.

A3. Deve escludersi, invece, che il cessionario abbia titolo a promuovere l'azione di nullità del rapporto-fonte nei confronti del debitore ceduto. In primo luogo, perché in quanto terzo rispetto a tale contratto non ha un interesse qualificato, ai sensi dell'art. 1421 c.c. e, per la verità, solo in ipotesi limite si riesce ad immaginare che abbia un interesse qualsiasi a far dichiarare la nullità del negozio da cui deriva il suo credito<sup>101</sup>. In secondo luogo, perché ha acquisito dal cedente un certo credito (nell'esempio fatto, al pagamento del prezzo della compravendita), che non può certo conseguire esercitando l'azione di nullità della compravendita da cui esso discende. Ancora, perché non potrebbe essere destinatario della *restitutio in integrum* a carico del debitore ceduto (riconsegna del bene oggetto di vendita), dato che non si tratta di una prestazione eseguita da lui e, dunque, non gliene compete la restituzione.

B. Ma potrebbe accadere che, confidando nella nullità di una compravendita immobiliare conclusa solo verbalmente, l'acquirente ceda ad un terzo il proprio credito da ripetizione del prezzo indebitamente pagato all'alienante<sup>102</sup>. Anche qui, naturalmente, si dà per ipotesi la cessione di un credito di natura pecuniaria per ragioni di semplificazione del discorso, ma la situazione non muta anche se dovesse essere ceduto un credito ad una prestazione di altra natura, come quella di fare. In tutti i casi, il credito oggetto di cessione nascerà e potrà essere riscosso solo all'esito dell'esperimento vittorioso dell'azione di nullità.

Il tratto differenziale tra questa fattispecie e quella speculare descritta sub A è, dunque, principalmente questo: che lì, al momento della cessione del credito, la prestazione creditoria ceduta consistente nel pagamento del prezzo della compravendita è già certa e presente e come tale viene ceduta. Qui,

<sup>98</sup> Il cessionario, per parte sua, si troverà quindi privato del credito acquisito: non gli resterà che rivolgere le proprie istanze contro il cedente per esigere da lui, ricorrendo le condizioni di legge (art. 1266 c.c.), la garanzia del *nomen verum*.

<sup>99</sup> Stefini, *La cessione* cit. 274.

<sup>100</sup> E così rimborsare al cessionario le spese e i pagamenti eseguiti per contratto, restituiglì l'eventuale corrispettivo da lui incassato, nonché gli eventuali interessi e/o i frutti prodottisi, oltre che risarcirgli tutti i danni, sia per la perdita subita, sia per il mancato guadagno: Perlingieri, *Cessione* cit. 278.

<sup>101</sup> V. sopra nt. 54.

<sup>102</sup> Oppure, per avvicinarsi alla materia bancaria sulla quale tanta giurisprudenza di merito di è pronunciata (v. retro §4), potrebbe configurarsi il caso di un correntista di banca che, assumendo di aver eseguito dei pagamenti non dovuti alla banca in forza di clausole contrattuali nulle per anatocismo, ceda ad un terzo il proprio credito da ripetizione di tali somme verso la banca.

invece, la posta creditoria ceduta al terzo è, per così dire, soltanto “asserita”<sup>103</sup>. Il credito da indebito oggettivo, cioè, in tanto si concretizzerà, ossia verrà ad esistenza, in quanto sarà accolta la domanda di nullità della compravendita e disposta dal giudice la condanna alla *restitutio in integrum*. Fino a quel momento, c’è soltanto l’affermazione del cedente, il quale sostiene di vantare un credito da restituzione di somme indebitamente pagate a titolo di prezzo di una compravendita nulla.

Certo, anche nel primo esempio il credito ceduto potrebbe venire meno in caso di accoglimento dell’azione di nullità, ma nel secondo esempio la prospettiva è totalmente invertita, perché la venuta ad esistenza del credito presuppone necessariamente, addirittura strutturalmente, che sia esperita con esito vittorioso l’azione di nullità: infatti, mentre nel primo esempio il cessionario è già creditore e, dunque, è certamente legittimato alla riscossione del credito cedutogli, nel secondo esempio fatto c’è un oggettivo ostacolo che si frappone tra il cessionario e la realizzazione del credito che ha acquistato, ossia la necessità che sia preventivamente accertata in giudizio la nullità del rapporto-fonte ed emessa una condanna del debitore alla restituzione. Il che ci riconduce al problema di individuare chi sia

<sup>103</sup> Si potrebbe dire, in sintesi, che si tratti di un credito futuro, se non si temesse di aprire, così dicendo, un ulteriore fronte di discussione su un altro tema caldo in dottrina e giurisprudenza, che non è possibile affrontare in questa sede con adeguato livello di approfondimento. Bisognerebbe, innanzitutto, considerare che secondo l’orientamento tradizionale, è futuro il credito che non è venuto ad esistenza nel patrimonio del creditore, in quanto non ancora perfezionatasi la relativa fattispecie costitutiva, mentre è attuale il credito la cui fattispecie costitutiva sia già realizzata e che sia, quindi, parte del patrimonio del suo titolare, benché contestato e sottoposto ad accertamento giurisdizionale (v. Cass., 31/3/2021 n. 8869, in *Studium juris*, 11, 2021, 1376, che in tema di credito da risarcimento danni di fonte extracontrattuale, ha sancito che «il credito derivante da fatto illecito sorge nel momento in cui il fatto si è compiuto, altro essendo il suo accertamento e la sua liquidazione, che non rendono futuro il credito per il fatto che lo seguono temporalmente»): applicando tale principio al credito oggetto della cessione esemplificata nel testo, se ne desumerebbe che il credito da restituzione del prezzo di una compravendita nulla non è un credito “futuro”, perché il contratto di compravendita asseritamente nullo (la fattispecie costitutiva del credito) si è già realizzata. Al netto della considerazione che in questo modo, risulta piuttosto difficile configurare dei crediti futuri - solo i crediti nascenti da illeciti non ancora commessi o da contratti non ancora conclusi, con il rischio però che la loro cessione finisce col peccare in determinatezza e/o determinabilità e, quindi, risulti nulla per violazione dell’art. 1346 c.c. - va dato atto che, ai fini del discorso che si sta conducendo, non interessa la risoluzione di tale disputa. Essa incide semmai sugli effetti della cessione e, quindi, sul momento in cui si verifica l’effetto traslativo del credito dal cedente al cessionario che, però, è un aspetto non dirimente ai nostri fini. Nel caso di cessione di un credito futuro, secondo l’impostazione tradizionale il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (Cass., 31/8/2005 n. 17590, in *Impresa*, 2005, 2004; *Fallimento*, 4, 2006, 477; *Giur. it.*, 2, 2006, 338; Cass., 17/1/2012 n. 551, in *Fallimento*, 11, 2012, 1387); in epoca relativamente recente, una pronuncia si è espressa, invece, nel senso che: «La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli a venti causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità» (Cass., 10/12/2018, n. 31896 cit.). Da questo alcuni commentatori e anche qualche sentenza successiva (Cass., 2/10/2023, n. 27690) sembrano desumere che l’effetto traslativo del credito da cedente a cessionario sia immediato e non differito e che, per effetto di ciò, il cessionario acquisisce immediatamente anche la legittimazione ad agire. Altre pronunce del Supremo Collegio sembrano testimoniare, invece, un ritorno alla precedente impostazione («la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914c.c., n. 2, non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l’effetto traslativo della cessione»: Cass., 6/10/2023, n. 28198; v anche Cass., 28/2/2020 n. 5616, in *Fallimento*, 2, 2021, 214). Ad ogni buon conto, non v’è ragione di pensare che per questa via si possa arrivare a concludere che il cessionario del credito futuro sia legittimato a proporre l’azione di nullità del rapporto-fonte, più di quanto non lo sia il cessionario del credito presente.

titolare di tale potere di azione.

B1. Anche nel caso che si sta analizzando, il debitore ceduto, essendo stata la parte venditrice del contratto da cui origina il credito oggetto di cessione (restituzione del prezzo), è legittimato ad agire per la dichiarazione della sua nullità. Egli rivolgerà l'iniziativa giudiziaria contro la sua controparte contrattuale, ossia il compratore-cedente e, una volta pronunciata la nullità della vendita per difetto di forma scritta, dovrà restituirci il prezzo che aveva incassato e ne riceverà indietro la consegna dell'immobile.

B2. Analogamente legittimato ad agire per la nullità ai sensi dell'art. 1421 c.c., in quanto parte del contratto-fonte, è il cedente (acquirente della vendita che si sta esemplificando). Non si può, infatti, sostenere che, una volta ceduto il credito, egli si sia spogliato anche del potere di agire per far valere la nullità del contratto-fonte<sup>104</sup>: a parte tutto, egli può avere interesse a liberarsi della prestazione ricevuta dal venditore (riconsegnandogli l'immobile).

Ma, al netto di ciò, se si vuole portare a coerente compimento la tesi, che si ritiene la più persuasiva, che tutte le azioni riguardanti il rapporto-fonte sono precluse al cessionario, perché restano in capo alle parti del rapporto originario (cedente e ceduto), allora si deve concludere che il cedente non solo è legittimato, ma è addirittura tenuto ad agire in giudizio per la nullità del contratto-fonte, così da procurare al cessionario la condanna del debitore ceduto alla restituzione del prezzo della vendita. Se la riscossione del credito ceduto presuppone necessariamente la declaratoria di nullità di un contratto concluso dal cedente, allora il cedente è tenuto a cooperare per non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto da parte del cessionario, se non altro in ossequio ai doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto che gli incombono ai sensi dell'art. 1375 c.c.<sup>105</sup>

B3. Deve escludersi, invece, che il cessionario abbia titolo a promuovere l'azione di nullità del rapporto-fonte nei confronti del debitore ceduto, perché risulta difficile attribuire a tale azione una vera autonomia rispetto alla complessiva posizione contrattuale del cedente, sicché è sostanzialmente impossibile che egli ne disponga separatamente rispetto ad essa, senza il consenso della sua controparte, necessario *ex art.* 1406 c.c.

Per tornare al noto esempio, si immagini che il cessionario agisca in giudizio per richiedere la condanna del debitore ceduto alla ripetizione del prezzo incassato dal cedente, previa dichiarazione di nullità della vendita tra cedente e ceduto, ma che il debitore ceduto si difenda sostenendo di non aver ricevuto quelle somme a titolo di prezzo della vendita, ma come acconto corrispettivo di un contratto di appalto lavori, di cui - per giunta - reclama ancora il pagamento a saldo: orbene, fin tanto che il convenuto si limitasse alla deduzione che la somma ricevuta non costituisce prezzo di vendita, ma corrispettivo di un diverso rapporto obbligatorio, si tratterebbe di una mera eccezione, che il debitore ceduto può pacificamente opporre al cessionario, come avrebbe potuto opporla al cedente<sup>106</sup>.

---

<sup>104</sup> V. nt. 87.

<sup>105</sup> Se poi si dovesse assimilare il credito da restituzione di indebito oggettivo conseguente alla nullità del contratto-fonte ad un credito futuro e si dovesse accedere all'impostazione tradizionale, secondo cui il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria, a maggior ragione si dovrebbe desumere che il cedente abbia l'obbligo di procurare al cessionario l'acquisto del diritto di credito, così come la legge lo impone a carico del venditore nei casi in cui «l'acquisto non è effetto immediato del contratto» (art. 1476 n. 2 c.c.).

<sup>106</sup> Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il debitore ceduto «può opporre al cessionario del credito tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito» (Cass., 20/4/2018, n. 9842, in *Fisco*, 19, 2018, 1896; Cass., 20/11/2023, n. 32113, in *Fisco*, 6, 2024, 563, nota di A. Campanella, *Cessione del credito fiscale: opponibili dal Fisco le eccezioni sull'inefficacia originaria del contratto*). Tale principio si ricava anche per interpretazione *a contrario* dell'art. 1248 c.c., dove sono espressamente regolati i limiti di proposizione dell'eccezione di compensazione da parte del debitore ceduto (lasciando così il legislatore intendere che le altre eccezioni siano sollevabili dal debitore senza limiti): tale norma, infatti, dispone

Ma, trattandosi di avanzare una domanda riconvenzionale al pagamento del saldo dovuto in corrispettivo dell'appalto lavori eseguiti, è evidente come il convenuto non potrebbe rivolgerla contro il cessionario, ma soltanto contro il cedente, che era la sua controparte contrattuale.

A ben vedere, si tratta di un riverbero della regola generale per la quale la cessione del credito non deve mutare (e men che meno peggiorare) la posizione del debitore ceduto. In questo caso, egli si troverebbe, più che altro, di fronte ad un interlocutore del tutto inadeguato a contraddirlo sulla sua eccezione di diversità del titolo, non essendo stata parte del rapporto-fonte e sarebbe costretto ad avviare un separato giudizio contro il cedente per ottenerne la condanna al pagamento del saldo corrispettivo maturato e, eventualmente, al risarcimento danni.

Anche sul piano processuale, quindi, risulta ben più lineare la soluzione che viene offerta dall'art. 111, comma 3, c.p.c., secondo cui «in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso». Questo significa che il cessionario del credito, in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può sempre intervenire nella causa tra il cedente e il debitore, anche in grado di appello, *ad adiuvandum* della posizione del primo che si sia attivato per far dichiarare nullo il contratto-fonte contro il debitore ceduto. In tali casi, potranno compiersi nel contraddittorio tra cedente e ceduto tutti gli accertamenti relativi al contratto-fonte, permettendo contemporaneamente al primo di adempiere al proprio obbligo di cooperazione teso a far conseguire al cessionario il suo credito e al secondo di non mutare la propria controparte contrattuale. In più, il cessionario potrà avvantaggiarsi - in caso di esperimento vittorioso della domanda di nullità promossa dal cedente - della condanna del debitore alla restituzione dell'indebito pagamento direttamente nei suoi confronti<sup>107</sup>.

**Abstract.**- Il contributo si occupa di analizzare la cessione del credito, con particolare riguardo alla individuazione di quali situazioni giuridiche si trasferiscano al cessionario assieme al credito, in base al disposto dell'art. 1263 c.c. La norma stabilisce, infatti, che assieme al credito si trasferiscono i privilegi, le garanzie e gli "altri accessori", di cui però non fornisce una definizione precisa. Da qui nasce il dibattito sulla sorte delle azioni giudiziarie: mentre è pacifico che il cessionario possa esercitare le azioni dirette all'accertamento, alla tutela e all'esecuzione del credito, è controverso se passino nella sua titolarità anche le azioni che incidono sul contratto da cui il credito deriva. Dottrina e giurisprudenza tendono a escludere il trasferimento delle azioni di annullamento, rescissione e risoluzione, ma spesso ammettono l'azione di nullità, in virtù della legittimazione generale prevista dall'art. 1421 c.c. La coerenza di tale impostazione va, però, verificata alla luce della considerazione che altro è la cessione del credito, che non trasferisce l'intero rapporto e, infatti, può avvenire all'insaputa o, addirittura, contro la volontà del debitore ceduto; altro è la cessione del contratto, che determina il subentro del cessionario anche nella titolarità del negozio da cui scaturisce il credito, ma richiede il consenso dell'altra parte.

The article examines the assignment of claims, with particular attention to identifying which legal positions are transferred to the assignee together with the claim, in consideration of Article 1263 of

---

che se il debitore accetta puramente e semplicemente la cessione del credito, senza cioè formulare alcuna riserva, non potrà più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. E nel caso che, pur senza avere il debitore accettato la cessione, l'abbia però ricevuta in notifica, non potrà opporre in compensazione i crediti sorti posteriormente alla notificazione.

<sup>107</sup> Cass., SS.UU. 3/11/1986, n. 6418, in *Rass. Avv. Stato*, I, (1987) 86 e Cass., 19/4/2023, n. 10442. Non manca di puntualizzare il Supremo Collegio che questo, naturalmente, «non attribuisce al cessionario del credito in sé diritti ulteriori rispetto a quelli dei quali è divenuto titolare in forza della cessione a suo favore» (v. Cass., 29/1/2025, n. 2115 cit., che ha negato la legittimazione del cessionario ad esperire l'azione di risoluzione del contratto-fonte).

the Italian Civil Code. That provision establishes that, together with the claim, privileges, guarantees and “other accessories” are transferred, although it does not provide a precise definition of the latter. This gives rise to the debate on the fate of judicial actions: while it is undisputed that the assignee may exercise actions aimed at ascertaining, protecting and enforcing the claim, it is controversial whether actions affecting the contract from which the claim arises are also transferred to the assignee. Doctrine and jurisprudence tend to exclude the transfer of actions for annulment, rescission and termination, but often admit the action for nullity, by virtue of the general standing provided by Article 1421 of the Civil Code. The coherence of this approach, however, must be assessed, due to the distinction between the assignment of a claim, which does not transfer the entire contractual relationship and may indeed take place without, or even against, the will of the debtor, and the assignment of a contract, which entails the assignee’s succession to the contractual position from which the claim arises but requires the consent of the other party.